TESTO MODIFICATO

Comune di Bibbona

Provincia di livorno

REGOLAMENTO COMUNALE SERVIZI CIMITERIALI

Approvato con Delibera Consiglio Comunale n.62 del 28/09/2007

Modificato con Delibera Consiglio Comunale n. 40 del 26/06/2025

TITOLO I

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 OGGETTO
ART.2 RIFERIMENTI NORMATIVI
ART.3 COMPETENZE DELL'AZIENDA U.S.L
ART.4 DICHIARAZIONE DI MORTE
ART.5 ADEMPIMENTI DELL' UFFICIALE DI STATO CIVILE
ART.6 DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE
ART.7 ACCERTAMENTI NECROSCOPICI
ART.8 REFERTO ALL' AUTORITÀ' GIUDIZIARIA
ART.9 RINVENIMENTO DI RESTI MORTALI
ART. 10 AUTORIZZAZIONE PER LA SEPOLTURA
ART. 11 NATI MORTI E PRODOTTI ABORTIVI
ART. 12 SEPPELLIMENTO SENZA PRESCRITTA AUTORIZZAZIONE

CAPO II - PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

ART. 13 PERIODO DI OSSERVAZIONE
ART. 14 MODALITA' PER L'OSSERVAZIONE
ART. 15 DEPOSITI DI OSSERVAZIONE
ART. l6 AUTORIZZAZIONE AD ESEGUIRE AUTOPSIE E TRATTAMENTI CONSERVATIVI

CAPO III - FERETRI

ART.17 DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO
ART. 18 VERIFICA E CHIUSURA FERETRI
ART. 19 FERETRI PER INUMAZIONE CREMAZIONE E TRASPORTI
ART.20 FORNITURA GRATUITA DEI FERETRI
ART.21 PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO

CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI

ART. 22 MODALITA' DEL TRASPORTO E PERCORSO
ART. 23 TRASPORTI FUNEBRI
ART. 24 NORME GENERALI PER I TRASPORTI
ART. 25 RITI RELIGIOSI
ART. 26 TRASFERIMENTO DI SALME SENZA FUNERALE
ART. 27 MORTI PER MALATTIE INFETTIVE-DIFFUSIVE O PORTATORI DI RADIOATTJVITA'
ART. 28 TRASPORTO PER E DA ALRI COMUNI PER SEPPELIMENTO O CREMAZIONE
ART. 29 TRASPORTO IN LUOGO DIVERSO DAL CIMITERO
ART. 30 TRASPORTI ALL' ESTERO O DALL' ESTERO
ART. 31 TRASPORTO DI CENERI E RESTI

TITOLO II

CAPO I - CIMITERI

ART. 32 ELENCO CIMITERI
ART. 33 DISPOSIZIONI GENERALI – VIGILANZA
ART. 34 REPARTI SPECIALI DEL CIMITERO
ART. 35 AMMISSIONE NEL CIMITERO E NEI REPARTI SPECIALI
ART. 36 PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

CAPO II - INUMAZIONI

ART.37 INUMAZIONE
ART. 38 CIPPO
ART. 39 TUMULAZIONE
ART.40 DEPOSITO PROVVISORIO IN LOCULI

CAPO III - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 41 ESUMAZIONI ORDINARIE
ART. 42 AVVISI DI SCADENZA PER ESUMAZIONI ORDINARIE
ART. 43 ESUMAZIONE STRAORDINARIA

ART. 44 ESTUMULAZIONI
ART. 45 ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI GRATUITE E A PAGAMENTO
ART. 46 TRASLAZIONI ALL'INTERNO DELLO STESSO CIMITERO
ART.47 RESTI MORTALI
ART. 48 OGGETTI DA RECUPERARE
ART. 49 DISPONIBILITA' DEI MATERIALI

CAPO IV - CREMAZIONE

Art. 50 OGGETTO
Art.51 AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI
Art. 52 MODALITA' DI CONSERVAZIONE DELLE CENERI
Art. 53 LUOGHI DI DISPERSIONE DELLE CENERI
Art. 54 SANZIONI AMMINISTRATIVE
Art. 55 SENSO COMUNITARIO DELLA MORTE
Art. 56 REGISTRI CIMITERIALI
Art. 57 PROCEDURA

CAPO V - GESTIONE DEI CIMITERI

ART. 58 ORARIO
ART. 59 DISCIPLINA DELL' INGRESSO
ART. 60 DIVIETI SPECIALI
ART.61 RITI FUNEBRI
ART. 62 EPIGRAFI, MONUMENTI, ORNAMENTI SULLE TOMBE NEI CAMPI COMUNI
ART. 63 FIORI E PIANTE ORNAMENTALI
ART. 64 MATERIALI ORNAMENTALI

TITOLO III

CAPO I - CONCESSIONI - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

ART 65 SEPOLTURE PRIVATE
ART. 66 DURATA DELLE CONCESSIONI DELLE SEPOLTURE PRIVATE
ART. 67 MODALITA' DI CONCESSIONE
ART. 68 USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE E CAPPELLE
ART. 69 MANUTENZIONE, CANONE ANNUO, AFFRANCAZIONE
ART. 70 COSTRUZIONE DELL' OPERA - TERMINI

CAPO Il - DIVISIONE SUBENTRI RINUNCE

ART. 71 DIVISIONE - SUBENTRI
ART.72 RINUNCIA A CONCESSIONE A TEMPO DETERMINATO DI DURATA INFERIORE A 99 ANNI
ART. 73 RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE LIBERE
ART. 74 RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE CON PARZIALE TOTALE COSTRUZIONE
ART. 75 RINUNCIA A CONCESSIONE DI MANUFATTI DELLA DURATA ~~DI ANNI 99 O~~ PERPETUA

CAPO III - REVOCA, DECADENZA. ESTINZIONE

ART. 76 REVOCA
ART.77 DECADENZA
ART. 78 PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI LA DECADENZA
ART. 79 ESTINZIONE

TITOLO IV

CAPO I - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

ART. 80 ACCESSO AL CIMITERO
ART. 81 AUTORIZZAZIONI E PERMESSI DI COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE E COLLOCAZIONE DI RICORDI FUNEBRI
ART. 82 RESPONSABILITA' - POLIZZA FIDEJUSSORIA
ART.83 RECINZIONE AREE - MATERIALI DI SCAVO
ART. 84 INTRODUZIONE E DEPOSITO DI MATERIALI
ART. 85 ORARIO DI LAVORO
ART. 86 SOSPENSIONE DEI LAVORI IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI E CELEBRAZIONI DI FUNERALI IN GENERE
ART. 87 VIGILANZA

ART. 88 OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE DEI CIMITERI

CAPO II – IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

ART. 89 FUNZIONI – LICENZA
ART. 90 DIVIETI

TITOLO V

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

ART. 91 ASSEGNAZIONE GRATUITA DI SEPOLTURA A CITTADINI ILLUSTRI O BENEMERITI
ART.92 REGISTRO DELLE SEPOLTURE
ART. 93 ANNOTAZIONI IN REGISTRO
ART. 94 SCHEDARIO DEI DEFUNTI
ART. 95 SCADENZARIO DELLE CONCESSIONI

CAPO II - NORME TRANSITORIE DISPOSIZIONI FINALI

ART.96 ABROGAZIONE DELLE NORME PRESISTENTI
ART.97 ENTRATA IN VIGORE E INSERIMENTO NELLA RACCOLTA DEI REGOLAMENTI COMUNALI
ART.98 NORMA TRANSITORIA

TITOLO I
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1 - OGGETTO

Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette ai cittadini e alla pubblica amministrazione, rivolte a disciplinare in ambito comunale i servizi cimiteriali, intendendosi per tali tutte le attività relative alla gestione delle salme e dei cadaveri o parti di essi, ai trasporti funebri, alla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, alla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura, alla costruzione di sepolcri privati, alla cremazione.

ART.2 - RIFERIMENTI NORMATIVI.

La presente normativa regolamentare è formulata in osservanza delle seguenti disposizioni:

1. D.P.R. n. 285 del 10.09.1990 "Approvazione del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria"
2. D.P.R. n. 396 del 03.11.2000 " Regolamento per la revisione e la semplificazione dello stato civile, a norma dell'art 2 comma 12 della Legge n. 127 del 15.05.1997".
3. Legge n. 130 del 30.03.2001 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri"
4. D.P.R. n. 254 del 15.07.2003 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della L. 31.07.2002 n. 179".
5. L.R.T. n. 29 del 31.05.2004 "Affidamento conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti".
6. L.R.T. n. 18 del 04/04/2007
7. Circolari Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.1993 e n. 10 del 1998.
8. D.M. 16.05.2006 Adeguamento delle tariffe per la cremazione dei cadaveri e per la conservazione o la dispersione delle ceneri nelle apposite aree cimiteriali.

ART.3 - COMPETENZE DELL'AZIENDA U.S.L.

Le funzioni proprie del Coordinatore sanitario delle U.S.L. sono afferenti al Direttore Sanitario dell' Azienda U.S.L. competente per territorio.

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.

ART.4 - DICHIARAZIONE DI MORTE

La morte di persona, sul territorio del Comune, deve essere dichiarata il più presto possibile e, in ogni caso, non oltre 24 ore dal decesso, all'Ufficio di Stato Civile ai sensi dell'art. 72 del D.P.R. n. 396 del 03.11.2000. La dichiarazione deve essere fatta da uno dei congiunti o da persona convivente con il defunto o da un altro delegato; in mancanza di congiunti o conviventi o medici che abbiano assistito al decesso, la denuncia va fatta da qualsiasi persona che ne abbia notizia. Tale dovere si estende pure ai casi di nati morti, di rinvenimenti di membra e di ossa umane. La dichiarazione è fatta con apposito modello dell' ufficio contenente i dati occorrenti ed i vari adempimenti conseguenti, essa è firmata dal dichiarante e dal funzionario dell' Ufficio di Stato Civile incaricato. I decessi avvenuti in ospedali, ospizi, collettività sono notificati con 1' apposito modulo, nel termine di cui sopra, a cura del Direttore o dal delegato della rispettiva amministrazione.

ART.5 - ADEMPIMENTI DELL' UFFICIALE DI STATO CIVILE

L' Ufficiaìe ài Stato Civile, ricevuta ia dichiarazione di morte, accerta, se del caso, le indicazioni date, riscontra le generalità del defunto sugli atti d' ufficio, promuove i necessari accertamenti necroscopici . Quindi effettuato i predetti adempimenti, compila l 'atto i morte e rilascia l'autorizzazione al seppellimento. Nel caso che dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne comunicazione immediata all'Autorità Giudiziaria ed a quelle della Pubblica Sicurezza, ai fini del rilascio del nulla-osta per la sepoltura.

ART.6 - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE

I medici devono, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio ne sarebbe stata la causa. Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell' apposito elenco pubblicato dal Ministeri della Sanità, il Comune deve darne informazione immediatamente ali' unità sanitaria locale dove è avvenuto il decesso. Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi , la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall' art. 100 del D.P.R. 13.2.1964 n.185. Nel caso di decesso in senza assistenza medica, la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo. L' obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall' Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico. La denuncia della causa di morte di cui ai commi precedenti deve essere fatta entro ventiquattro ore dall' accertamento del decesso su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d 'intesa con I 'Istituto Centrale di Statistica. Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro trenta giorni, dal comune ove è avvenuto il decesso, all'Unità

Sanitaria Locale nel cui territorio detto comune è ricompreso. Qualora il deceduto fosse residente nel territorio di una Unità Sanitaria Locale diversa da quella ove è avvenuto il decesso, quest'ultima deve inviare copia della scheda di morte all'Unità Sanitaria Locale di residenza. Le schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitarie epidemiologiche e statistiche. Per la denuncia della causa di morte nei casi previsti dal quinto comma del presente articolo, si deve osservare, a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria, le disposizioni contenute negli articoli 39 e 45 del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 10.9.1990. N.285.

ART.7 - ACCERTAMENTI NECROSCOPICI

Le funzioni di medico necroscopo di cui ali' art. 74 del D.P.R. n.396/2000, sull' ordinamento dello Stato Civile, sono esercitate dal medico nominato dalla unità sanitaria locale competente. Nell' ospedale la funzione di medico necroscopo è svolta dal direttore sanitario o da un medico da lui delegato. I medici necroscopi dipendono per tale attività dal coordinatore sanitario dell' U.S.L., che ha provveduto alla loro nomina e a questi riferiscono sull' espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall' art. 365 del codice penale. Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte, redigendo 1'apposito certificato previsto dall' art. 74 citato. La visita del medico necroscopo deve essere sempre effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 8, 9 e 10 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285.

ART.8 – REFERTO ALL' AUTORITÀ' GIUDIZIARIA

Il sanitario o medico necroscopo che rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, deve fare immediato rapporto ali' Autorità Giudiziaria ai sensi dell art. 365 del codice penale e dell' art.4 del codice di procedura penale. In tali casi a questa autorità spetta il rilascio del nulla osta al seppellimento.

ART.9 - RINVENIMENTO DI RESTI MORTALI

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere od anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco, il quale ne da subito comunicazione ali 'Autorità Giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e alla unità sanitaria competente per territorio. Salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, 1'Unità Sanitaria Locale incarica dell' esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa Autorità Giudiziaria perché questo rilasci il nulla -osta per la sepoltura.

ART.10 - AUTORIZZAZIONE PER LA SEPOLTURA E CREMAZIONE

L' autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata , a norma dell'art. 74 del D.P.R. n. 396/2000, dall' Ufficiale di Stato Civile.

La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere od ossa umane di cui all' art. *5* del D.P.R. 10.9.1990 n. 258.

L' autorizzazione per la cremazione di un cadavere verrà rilasciata dal Sindaco dietro presentazione dei seguenti documenti:

1) Estratto legale di disposizione testamentaria , dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado da tutti gli stessi. La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell' art. 1, comma 1, Iett. i) del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. Per coloro i quali al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall' associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato, purchè tale dichiarazione sia accompagnata da altra, rilasciata dal presidente dell' associazione della quale ha fatto parte il defunto, attestante che questi è rimasto iscritto fino alla morte regolarmente secondo le norme dello statuto dell' associazione medesima. La firma dell' associato o dei testi dovrà essere autenticata gratuitamente dal sindaco o suo delegato del comune di residenza ;

2) Certificato in carta libera del medico curante o del funzionario incaricato dell'Azienda U.S.L., dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla-osta dell'Autorità Giudiziaria.

ART.11 - NATI MORTI E PRODOTTI ABORTIVI

Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell ' art. 37 del D.P.R. 396/2000, sull ' ordinamento dello stato civile, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli precedenti.

Per la sepoltura di prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e i feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all' Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall' Azienda U.S.L.

A richiesta dei genitori, nel cimitero potranno essere accolti, con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di

presunta età inferiore alle 20 settimane.
Nei casi previsti nei due commi precedenti , i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento all' Azienda U.S.L. accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione del feto.

ART.12 - SEPPELLIMENTO SENZA PRESCRITTA AUTORI ZZAZIONE
Quando è data sepoltura ad un cadavere senza l 'autorizzazione dell ' Ufficiale di Stato Civile, questi ne deve fare immediato rapporto alla Procura della Repubblica .

CAPO II
PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

ART. 13 - PERIODO DI OSSERVAZIONE
Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifero, né essere inumato, tumulato, cremato prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento, e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a venti minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 2/12/1975 n. 644 e successive modificazioni. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l 'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dal comma precedente . Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell' apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o il cadavere presenti degni di iniziata putrefazione o quando altre ragioni speciali Io richiedano, su proposta del coordinatore sanitario della unità sanitaria locale, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

ART.14 - MODALITA' PER L'OSSERVAZIONE
Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettiva - diffusiva compresa nell' apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità il coordinatore sanitario dell'Azienda U.S.L. adotta le misure cautelative necessarie.

ART.15 - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE
Nel periodo di osservazione stabilito dalla legge le salme sono collocate:
a) nelle private abitazioni ove è avvenuto il decesso o, con apposita certificazione medica, presso altre strutture idonee ai sensi di legge;
b) nei depositi di osservazione e negli obitori allestiti secondo le modalità stabilite negli articoli da 12 a 15 del D.P.R. n. 285/1990. E' possibile ricorrere al deposito di osservazione o all'obitorio presso ospedali, o altre strutture sanitarie, o presso particolari edifici rispondenti allo scopo ai sensi di legge, anche attraverso la stipula di accordi o convenzioni.

Il deposito di osservazione e l'obitorio possono essere istituiti anche presso ospedali od altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall' unità sanitaria locale competente in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui ali ' art. 100 del D.P.R. 13.2.1964 n. 185.

ART. 16 - AUTORIZZAZIONE AD ESEGUIRE AUTOPSIE E TRATTAMENTI CONSERVATIVI
Le autopsie, salvo quelle ordinate dall' autorità giudiziaria, le imbalsamazioni, i trattamenti conservativi e le applicazioni di materie plastiche per la riproduzione dell' effigie devono essere autorizzate dal Sindaco ed eseguite con il controllo del funzionario incaricato dell' U.S.L. con l 'osservanza delle norme prescritte in seguito.

CAPO III
FERETRI

ART.17 - DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO

1) Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente caratteristiche di cui agli articoli 30,31, 75 del D.P.R. 285/90 in relazione al tipo di sepoltura e alla distanza del traspmio.

2) La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

3) In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma. Madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi nello stesso feretro.

4) Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

5) Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, il responsabile della sezione di igiene e sanità pubblica dell'Azienda U.S.L. detterà le necessarie prescrizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

ART. 18 - VERIFICA E CHIUSURA FERETRI

La rispondenza del feretro alle prescrizioni stabilite dall'art. 30 del D.P.R. 285/90, nonché, in caso di decesso dovuto a malattie infettivo - diffusive, a quanto prescritto dagli articoli 18 e 25, e infine l'avvenuto trattamento antiputrefattivo, è certificato dal personale a ciò delegato dall' Azienda U.S.L. di partenza, unitamente alla verifica dell'identità del cadavere.
La chiusura del feretro è eseguita dal personale incaricato, che provvederà alla redazione di un'apposita attestazione di chiusura del feretro, dalla quale risulti la sua esecuzione a regola d'arte con materiali e modalità idonee e previste dalla legge; con la verifica si deve accertare la stretta rispondenza del feretro al tipo di pratica funeraria cui è destinato ed al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere. La verifica del feretro nonché l'adozione di particolari trattamenti o prescrizioni che si rendano necessari è, per legge, competenza esclusiva della A.U.S.L.
Tale attestazione in originale deve essere allegata ai documenti del defunto da consegnare agli addetti della gestione dei cimitero di destinazione al momento dell'ingresso del cadavere.

ART. 19 - FERETRI PER INUMAZIONE, CREMAZIONE E TRASPORTI

1) La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre alla distanza del trasporto funebre e cioè

a) per inumazione:
- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
- le tavole non devono avere, a fondo intaglio uno spessore inferiore a cm 2 e superiore a cm 3;
- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all' art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285;
- i feretri di salme estumulate ai sensi del successivo art. 44 potranno essere inumati anche se non rispondono le indicazioni sopra riportate

b) per la tumulazione:
- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra di zinco, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui ali' art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285;

c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 km. All' estero o dall' estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:
- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente nonché gli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 se il trasporto è per o dall'estero;

d) per trasporti , da Comune a Comune, con percorso non superiore a 100 km.
- è sufficiente li feretro in legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell' art. 30 punto 5 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285;

e) cremazione:
- la salma deve essere racchiusa solamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a) per trasporti interni al Comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d) laddove il trasporto si esegua entro 100 km. dal comune di decesso;

La salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) in ogni altro caso;

2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

3. se una salma già sepolta viene riesumata o estumulata per essere trasferita in altro comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo , se del caso, da parte del dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell ' Azienda U.S.L. o suo delegato, il rinnovo àel feretro o il rivestimento totale con iamiera metaiiica in zinco di spessore non inferiore a mm 0,660.

4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, sempreché non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall' Azienda U.S.L competente per Comune di appartenenza.

5. Nella inumazione l'impiego del feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi dell' art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990 n.285.

ART.20 - FORNITURA GRATUITA DEL FERETRO

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa per la sepoltura a salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.
2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco, che ne ha la responsabilità civile e contabile, sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

ART.21 – MARCHIO DI FABBRICA - PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO

1 . Sia la cassa in legno che quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice;
2. Sul piano esterno di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuto, e la relativa data di nascita e di morte;
3. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data della morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO IV
TRASPORTI FUNEBRI

ART. 22 - MODALITA' DEL TRASPORTO E PERCORSO

1 . I criteri generali per gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco.
2. . Il trasporto fatte salvo le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. 18 giugno 1931 n.773 comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall' obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per il tempo necessario ad officiare i riti funebri, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
4. L'orario di partenza dei trasporti funebri dovrà essere modulato sull'orario di apertura del Cimitero Comunale in modo tale da poter svolgere, con la dovuta cura, tutte le operazioni, assicurando comunque l'arrivo al cimitero almeno 30 minuti prima della sua chiusura;
5. Il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell 'Azienda U.S.L. vigila e controlla il trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari per assicurarne la regolarità.

ART. 23 - TRASPORTI FUNEBRI

1. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi conformi alle prescrizioni di cui all' art, 20 del DPR 10 settembre 1990 n. 285. Tali mezzi possono essere posti in servizio solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dalle Unità Sanitarie Locali, che ne devono controllare, almeno una volta l'anno, lo stato di manutenzione.

ART. 24 - NORME GENERALI PER I TRASPORTI

1. I trasporti si effettuano in conformità a quanto previsto.
2. Il feretro è preso in consegna dall' incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L' incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
3. Chi riceve il feretro compilerà il verbale di presa consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l' altra ali' ufficio. Se il trasporto avviene per ferrovia ,su nave o per aereo, il decreto di cui ali' art. 20 deve restare in consegna del vettore.
4. Il trasporto da comune a comune o da stato a stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

ART. 25 - RITI RELIGIOSI

1. I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti di cui all' art. 8 della Costituzione, intervenuti ali' accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali
2. La salma può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario , alla cerimonia religiosa.

ART. 26 - TRASFERIMENTO DI SALME SENZA FUNERALE

1. Il trasporto di cadavere al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale

periodo, e ali' obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e20 del DPR 10 settembre 1990, n 285, e chiuso anche temporaneamente , in modo che sia impedita la vista dal!' esterno.

2. I trasferimenti anteriori ai funerali sono eseguiti in forma privata, senza corteo, e con l'esclusione di quello di cui al primo comma, sono subordinati al pagamento dei diritti fissati in tariffa.

ART. 27 - MORTI PER MALATTIE INFETTIVE-DIFFUSIVE O PORTATORI DI RADIOATTIVIT A'

Nel caso di morte per malattie infettivo - diffusive il dirigente del servizio di Igiene Pubblica del!'Azienda U.S.L. prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

ART. 28 - TRASPORTO PER E DA A LTRI COMUNI PER SEPPELIMENTO O CREMAZIONE

I . Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

2. La domanda deve essere corredata dall' autorizzazione al seppellimento rilasciata dall' Ufficiale di Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

3. Al decreto è successivamente allegato la certificazione del dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'Azienda U.S.L. o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all' art. 8.

4. . Del!' autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nella quale la salma viene trasferita per il seppellimento nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

5. Le salme provenienti da altro Comune, qualora possano essere accolte ai sensi dell' art.35, devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all' interno del territorio del Comune, essere direttamente trasportate al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche del feretro in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi del!' art. 9 secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e da sigillo di ceralacca sul cofano.

6. In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa per la celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi autorizzati.

ART. 29 - TRASPORTO IN LUOGO DIVERSO DAL CIMITERO

Il trasporto di salme nell' ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

ART. 30 - TRASPORTI ALL' ESTERO O DALL' ESTERO

I . Il trasporto di salme per o da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10 febbraio 1937 approvata con R.D. I luglio 1937, n.1379 , o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui ali' art.27 del DPR I O settembre 1990 n . 285 cosi come modificato dalla delib. G.R.10.06.2002 n.599 allegato A punto 1 ; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso regolamento cosi come modificato dalla delib. G.R.10.06.2002 n.599 allegato A punti 2 e 3 .

ART. 31 - TRASPORTO DI CENERI E RESTI

1 . Il trasporto fuori comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco 2. Se il trasporto e da o per stato estero, la competenza per l' autorizzazione spetta ali ' Autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del DPR 10 settembre 1990 n. 285 cosi come modificato dalla delib. G.R.10.06.2002 n.599 allegato A punti 1-2-3-4.

2. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660 chiusa con saldatura anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
3. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche dì cui al successivo art.50.

TITOLO Il

CAPO I

CIMITERI

ART. 32 - ELENCO CIMITERI

Ai sensi dell' art. 337 del testo unico delle Leggi Sanitarie di cui al R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 il Comune di Bibbona provvede al servizio del seppellimento nei seguenti cimiteri: I) Principale (capoluogo)

ART. 33 - DISPOSIZIONI GENERALI - VIGILANZA

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del DPR 10 settembre 1990 n. 285
2. L' ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.
3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 112 e ss. del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm. e ii.
4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, e di traslazione di salme, di resti di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi del concepimento , di resti anatomici, sono eseguite a cura del Comune, in proprio oppure mediante ditta incaricata.
5. Competono esclusivamente al Comune, in proprio oppure mediante ditta incaricata, le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del DPR 10 settembre 1990 n. 285.

ART. 34 - REPARTI SPECIALI DEL CIMITERO

1. Nell' interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco, destinati al seppellimento delle salme o dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.
2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione a tempo determinato dell'area secondo le tariffe vigenti, sono a totale carico delle comunità straniere richiedenti.
3. Gli arti anatomici, di norma, vengono cremati, salvo specifica richiesta avanzata dall ' interessato o dai familiari tendente ad ottenere il seppellimento; in tal caso possono essere sepolti esclusivamente mediante inumazione in reparto speciale del cimitero, ove esistente, o in sepoltura privata.
4. In via eccezionale, altri reparti speciali, possono essere istituiti, con provvedimento motivato della Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

ART.35 - AMMISSIONE NEL CIMITERO E NEI REPARTI SPECIALI

1. Nel cimitero comunale, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme , i resti mortali e le ceneri di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune di Bibbona, al momento della morte, la propria residenza.
2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute nel cimitero le salme, resti mortali e le ceneri di persone che risultino essere state concessionarie o parenti di primo grado ascendenti e discendenti, o coniuge del concessionario.
3. Nei reparti speciali sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell' art. 34, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere il coniuge, i discendenti o gli eredi, nell'ordine.
4. In via eccezionale, con modalità e tempistiche stabilite dalla Giunta Comunale, sono ricevute e tumulate, esclusivamente in loculi, tombe privilegiate e ossari già oggetto di concessione, anche le ceneri di persone in deroga al primo e secondo comma.

ART. 36 - PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

1. Il Consiglio Comunale adotta un piano regolatore cimiteriale che tiene conto delle necessità del servizio nell' arco di almeno venti anni.

2. Nella elaborazione de piano il responsabile dell'ufficio tecnico dovrà tener conto di:
   a) dell' andamento medio della mortalità nell' area di propria competenza territoriale sulle basi dei dati dell' ultimo decennio e di adeguate stime, da formulare, anche in base ai dati resi noti dall' Istituto Nazionale di Statistica.
   b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni
   c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre,
   d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione a ai sistemi tariffari adottati;
   e) dei fabbisogni di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistete e potenziale di inumazione, tumulazioni, cremazioni;

f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione e il restauro

3) Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
a) campi di inumazione comune;
b) campi per fosse ad inumazione per sepolture private
c) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
d) tumulazioni individuali (loculi)
e) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia di costruzione comunale)
f) cellette ossario
g) nicchie cinerarie
h) ossario comune

4) La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all' art. 54 del DPR 10 settembre 1990 n. 285.

5) Il piano regolatore cimiteriale individua, altresi', le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione, le cui dimensioni non possono eccedere alla seguenti:
a) superficie dell' area: cm 240 per cm. 140
b) distanza dai viali cm. 50 su ogni Iato
c) Altezza fuori del piano di campagna: da cm 30 a cm 100

6) Periodicamente il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

CAPO II
INUMAZIONI - TUMULAZIONI

ART.37 - INUMAZIONE

Le sepolture per inumazione sono effettuate negli spazi a terra previsti.
Sono private le sepolture per inumazione di durata fino a 10 anni, effettuate in aree in concessione.

ART. 38 – CIPPI E LAPIDI PER INUMAZIONI

A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm. 100/105 dal piano di campagna.

L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità e i poteri di cui all'art. 63 del DPR 10 settembre 1990 n. 285.

ART. 39 - TUMULAZIONE

1. Per tumulazione si intende la collocazione dei feretri, cassette contenenti resti, urne cinerarie, in apposite strutture murarie (loculi, ossari, tombe privilegiate) costruite dal Comune o da concessionari.

2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità riportate nel presente Regolamento.

3. Ferme restando le dimensioni dei loculi già presenti, a far data dalla esecutività del presente regolamento dovranno essere garantite misure di ingombro libero interno per tumulazione di feretri non inferiori ad un parallelepipedo di lunghezza m. 2,25, di larghezza m. 0,75 e altezza m. 0,70. A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all' art.76 commi 8 e 9 del D.P.R. 285/90. Le pareti dei loculi sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi e ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà. I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.

4. La misura di ingombro libero interno per tumulazione in ossarietto individuale non dovrà essere inferiore ad un parallelepipedo col lato più lungo di m. 0,70, di lunghezza m. 0,30 e di altezza m. 0,30.

5. Nel caso della tumulazione di resti e ceneri non è necessaria la chiusura del tumulo con i requisiti di cui ai commi 8 e 9 dell' art. 76 del D.P.R. 285/90 bensì la usuale collocazione di piastra in marmo o altro materiale resistente all'azione

degli agenti atmosferici.

6. E' consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo, sia o meno presente il feretro.

ART.40 - DEPOSITO PROVVISORIO IN LOCULI

1. La concessione provvisoria a tumulazione, previo pagamento del canone stabilito in tariffa, è ammessa, in via eccezionale, nei seguenti casi:
a) per coloro che hanno già in corso i lavori di realizzazione di un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
c) Per coloro che hanno diritto di essere accolti in base al presente Regolamento, in assenza di loculi da costruirsi a cura del Comune;

2. La durata del deposito provvisorio per le fattispecie di cui alle precedent lettere a) e b) è fissata dal responsabile dell'ufficio tecnico comunale, limitatamente al periodo previsto per l 'ultimazione dei necessari lavori, purché sia inferiore ai 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino a un totale di 30 mesi.

Per l ' utilizzo è applicato un canone pari alla tariffa minima di concessione in vigore. La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti e il cui originale va conservato presso l' ufficio comunale. Al momento della tumulazione definitiva, viene sottoscritto nuovo contratto di concessione, aggiornando se del caso la tariffa.

3. Per le fattispecie di cui alle lettere a) e b), scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla definitiva sistemazione della salma, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Sindaco, previa diffida, provvederà a inumare la salma in terra, rimettendo le spese agli interessati nei modi di legge. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi previo pagamento dei diritti relativi.

4. Può essere consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria in ossari di cassette ossario e di urne cinerarie.

CAPO III
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 41 - ESUMAZIONI ORDINARIE

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall' art 82 del DPR 10 settembre 1990 n. 285 e cioè di 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie (periodo di rotazione quindi di 10 anni) le inumazioni di salme estumulate, qualora l'estumulazione stessa avvenga prima del ventesimo anno di sepoltura.
2. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.
3. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell 'anno: tali operazioni non potranno essere effettuate nei mesi di luglio e agosto.
4. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

ART. 42 - AVVISI DI SCADENZA PER ESUMAZIONI ORDINARIE

1. E' compito del responsabile dell ' ufficio tecnico autorizzare le operazioni cimiteriali che si svolgono nel territorio del comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
2. Annualmente il responsabile dell' ufficio tecnico curerà la stesura di elenchi o tabulati, con l ' indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
3. L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria è reso noto con comunicazione da affiggere all'albo cimiteriale con sufficiente anticipo.

ART. 43 - ESUMAZIONE STRAORDINARIA

1. L' esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell 'Autorità Giudiziaria per indagini nell' interesse della giustizia ovvero, a richiesta dei familiari e previa autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero.
2. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del responsabile dell'Azienda U.S.L. della sezione di igiene e sanità pubblica della zona.
3. . Le esumazioni straordinarie possono essere effettuate solo nei periodi e con i vincoli di cui all' art. 84 del D.P.R. 285/90.

ART.44 - ESTUMULAZIONI

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. . Sono **estumulazioni ordinarie** quelle eseguite allo scadere delle concessioni a tempo determinato o comunque dopo la permanenza nel tumulo per un periodo non inferiore ai 20 anni.
3. Le **estumulazioni straordinarie**, cioè con la permanenza del feretro del tumulo inferiore ai 20 anni, sono di tre tipi:
   - a richiesta dei familiari interessati, ovvero su ordine dell'Autorità Giudiziaria, oppure per esigenze dell'Amministrazione nella gestione del Cimitero.
4. Le estumulazioni straordinarie devono essere eseguite alla presenza del responsabile dell'Azienda U.S.L. di zona della sezione di medicina legale o di igiene e sanità pubblica.
5. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione dell' attività cimiteriale o le esigenze di servizio.
6. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, qualora si trovino in condizione di non complete mineralizzazione, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.
7. Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre 20 anni il periodo di rotazione nel terreno può essere abbreviato fino al termine minimo di 5 anni con apposita Ordinanza Sindacale.
8. Qualora le salme estumulate ordinariamente si trovino in condizioni di completa mineralizzazione può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario, su richiesta degli aventi diritto e pagamento della relativa tariffa. Se allo scadere delle concessioni a tempo determinato non sussista domanda o non si sia provveduto al versamento della tariffa, i resti mortali saranno collocati in ossario comune.
9. Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell' anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede previa idonea sistemazione del feretro e rifasciatura con cassone di zinco.
10. Periodicamente il responsabile dell'Ufficio cura la stesura dello scadenzario delle concessioni temporanee dell 'anno successivo. Tale elenco, anche in forma di tabulato, firmato dal Segretario Comunale sarà esposto all'albo cimiteriale in occasione della commemorazione dei defunti e, possibilmente, per tutto l'anno successivo.
11. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con apposita ordinanza, sentito il parere del responsabile di zona dell'Azienda U.s.l. sezione di medicina legale e di igiene e sanità pubblica. Preferibilmente dovranno essere evitati i mesi estivi.

ART. 45 - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI GRATUITE E A PAGAMENTO

1. Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente quando i resti vengono successivamente collocati nell'ossario comune.
2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba private, in seguito ad esumazione ordinaria, la raccolta e la traslazione saranno a cura e spese del Comune, mentre la deposizione dei resti nell'ossario e la relativa concessione saranno a carico del richiedente in base alla tariffa vigente.
3. In caso di richiesta di estumulazione ordinaria nel period di vigenza della concessione del loculo, tutte le spese saranno a carico dei richiedenti.
4. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie su richiesta dei faminliari, sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa.

ART. 46 - TRASLAZIONI ALL'INTERNO DELLO STESSO CIMITERO

Nel caso in cui per esigenze motivate dell'Amministrazione, o per specifica richiesta motivata dei familiari, ovvero in caso di tumulazione in loculi provvisori, si debba ricorrere a traslazione prima della scadenza prevista dalla concessione, e non sia ammessa o possibile la riduzione a resti e la conseguente collocazione in un ossario, il feretro verrà traslato in altro loculo; la traslazione comporta una concessione integrativa alla precedente, con la quale saranno mantenute le stesse condizioni ed indicata la nuova collocazione.
Nel caso di traslazione d'ufficio tutte le spese sono a carico del Comune; nel caso di richiesta dei privati, le spese saranno a loro carico.

ART.47 - RESTI MORTALI

1. Le ossa che si rinvegono in occasione delle esumazioni e delle estumulazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del Cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassettine di zinco di spessore non inferiore a mm 0,66 e chiuse con saldatura, recante il nome e cognome del defunto.
2. I resti mortali possono essere avviati ad impianti di cremazione su richiesta dei congiunti, previa autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile. Dovrà pertanto essere fornita dettagliata informazione ai parenti.
3. Le sostanze ed i materiali che si rinvengono in occasione delle operazioni cimiteriali sopra citate dovranno essere smaltite nel rispetto delle normative vigenti.

ART. 48 - OGGETTI DA RECUPERARE

1. Qualora si presuma che nel corso di esumazione o estumulazione possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti all'ufficio competente.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al responsabile dell'ufficio che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

ART. 49 - DISPONIBILITA' DEI MATERIALI

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alle scadenze delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente di averne titolo entro 30 giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà al Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
3. Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare l'impiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purchè i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzar1i.
4. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purchè i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alle famiglia.
6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all' interno del cimitero, in altro luogo idoneo.

CAPO IV

CREMAZIONE

ART. 50 - OGGETTO

Si disciplina la cremazione, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nell'ambito dei principi di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) e della Legge Regione Toscana n. 29 del 31 Maggio 2004 e ss.mm.ii. (Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti). Richiama altresì le norme e direttive compatibili di cui al DPR 285/90 (ordinamento di polizia mo1tuaria), del DPR 254/03 in materia di smaltimento rifiuti, la Circ. MS 24/93 e Circ. MS n° 10/98;

A) Cremazione di cadaveri

1 La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dall'ufficiale di stato civile sulla base della volontà espressa dal defunto attraverso una delle seguenti modalità:
   a. disposizione testamentaria, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
   b. iscrizione, certificata dal presidente, ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, fatta in data successiva a quella dell 'iscrizione all 'associazione. L'iscrizione alla associazione di cui alla presente lettera vale anche contro il parere dei familiari per procedere alla cremazione del defunto.

2 In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà di cremare il defunto deve essere manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi. Per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.

3 Per coloro i quali al momento della morte risultino iscritti ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti, la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione, così come la certificazione della regolarità dell'iscrizione, fino al

momento del decesso.

4 Dovrà essere resa dichiarazione che il defunto non era portatore di protesi elettro alimentate o che le stesse sono state rimosse a cura e spese dei familiari.

5 Gli aventi titolo hanno facoltà di dichiarare la volontà di procedere alla cremazione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ·decesso .

6 L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se la richiesta non sia corredata dal certificato di necroscopia, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ai sensi della L. 130/01 art. 3 comma 1. lett. a). La dichiarazione resa, su carta libera, è consegnata all'Ufficiale di Stato Civile che si accerta della identità dei dichiaranti nei modi di legge o fatta pervenire allo stesso per via postale, telefax o per via telematica nelle forme consentite dalla legge. In caso di morte sospetta, segnalata ali'Autorità Giudiziaria, il certificato di necroscopia è integralmente sostituito dal nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, con la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

7 In presenza di volontà testamentaria di essere cremato, l'esecutore testamentario è tenuto, anche contro il volere dei familiari , a dar seguito alle disposizioni del defunto.

8 Per le ossa contenute in ossario comune è il Sindaco a disporre per la cremazione.

9 Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. Le urne da inumare devono essere di materiale biodegradabile.

B) Cremazione di resti mortali e di ossa

1. Le ossa ed i resti mortali inconsunti rinvenuti in occasione di esumazioni ordinarie dopo un periodo di 10 anni od estumulazioni dopo un periodo di *20* anni, possono essere avviati alla cremazione a richiesta degli aventi titolo, previa autorizzazione dell' Ufficiale di Stato Civile. Si definiscono resti mortali i risultati della incompleta scheletrizzazione per effetto di mummificazione , saponificazione, corificazione dei cadaveri, decorso il periodo di ordinaria inumazione o di ordinaria tumulazione , come da Circ. MS 10 del 31 luglio 1998 e DPR 254 del 15 luglio 2003. Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da esumazione ordinaria possono :

a) essere trasferiti in fossa di apposito campo di inumazione ;

b) essere avviati a cremazione.

2. Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da estumulazione ordinaria possono:

a) permanere nello stesso tumulo ;

b) essere avviati a cremazione.

3. Sull'esterno del contenitore degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi dovrà essere riportato nome, cognome, data di morte del defunto.

4. È consentito addizionare direttamente sugli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, nonché nell'immediato intorno del contenitore o del cofano, particolari sostanze biodegradanti capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione , saponificazione, o corificazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica. Il tempo di inumazione degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi è stabilito ordinariamente in:

a) 5 anni, nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti;

b) 2 anni, nel caso si presenti ricorso all'impiego di dette sostanze biodegradanti.

5. La cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e la destinazione delle relative ceneri è ammessa previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo , individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi.

6. In caso di comprovata insufficienza di sepolture nel cimitero, il Sindaco, sentita l'A.U.S.L territorialmente competente, dispone la cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, dopo aver preventivamente informato la cittadinanza con pubbliche affissioni:

a) delle circostanze rilevate;

b) del periodo di effettuazione della cremazione ;

c) del luogo di deposito temporaneo delle ceneri, anche ai fini della loro destinazione finale, a richiesta degli aventi titolo. Decorsi dodici mesi di deposito temporaneo le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

7. Per la cremazione di resti mortali inconsunti rinvenuti a seguito di esumazione od estumulazione ordinaria, non è necessaria la documentazione comprovante l'esclusione del sospetto di morte dovuta a reato .

10. L 'Ufficiale di stato civile, l'A.U.S.L., il gestore del cimitero, sono tenuti a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'articolo 410 del codice penale o di distruzione o dispersione delle ceneri previsto dall'articolo 411 del codice penale.

ART.51 - AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI

Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto o da chi può manifestarne la volontà, ai sensi della legge R.T. 29/04 art. 2 comma 1. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto o, in mancanza, dai soggetti di cui all'articolo 3, comma I, lettera d), della legge 130/2001.

La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; tale documento, consegnato in copia al soggetto affidatario, è conservato presso l'impianto di cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento che accompagnerà le ceneri.

Il trasporto delle ceneri deve essere espressamente autorizzato e non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria, ai sensi dell'art. 2 comma 3 della L.R.T. 29/2004

Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto indicato dal defunto. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile che ha autorizzato la cremazione. In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari (L.R. 29/04 art. 2, 4.). L'autodichiarazione è resa ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445" Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".

In caso di rinuncia all'affidamento e qualora non sia stata effettuata la dispersione, le ceneri sono conservate in appositi spazi cimiteriali di cui all'articolo 80, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria). Nei casi citati può essere disposta la tumulazione o l'inumazione dell'urna negli appositi spazi e manufatti posti all'interno del cimitero.

ART. 52 - MODALITA' DI CONSERVAZIONE DELLE CENERI

1. L'urna sigillata contenente le ceneri può essere:
   a) Tumulata:
      1. La tumulazione è effettuata solo in area cimiteriale e può avvenire in ossario individuale o collettivo, in sepoltura di famiglia, o loculo già concessionato anche in presenza di un feretro.
      2. La durata della tumulazione in ossari è prevista in 50 anni o frazioni annuali fino alla concorrenza di tale periodo
      3. La tumulazione in sepoltura di famiglia e loculi è per il periodo concessorio residuo.

   b) Inumata in area cimiteriale:

L'inumazione è effettuata solo in area cimiteriale ed è destinata ad una lenta dispersione delle ceneri.
La durata dell'inumazione è prevista in 5 anni, rinnovabile per frazioni annuali fino alla durata massima di 10 anni;

le fosse per l'inumazione delle urne cinerarie devono avere dimensioni minime di m.0,30 sia di lunghezza sia di larghezza, fra loro separate da spazi di larghezza non inferiore a m. 0,25. E' d'obbligo uno strato minimo di terreno di m. 0,30 tra l'urna ed il piano di campagna del campo.
Ogni fossa di inumazione di urne cinerarie deve essere contraddistinta da una targa in materiale lapideo con indicazione del nome, cognome, della data di nascita e di morte del defunto, nonché un identificativo numerico progressivo di fila e fossa.
L'urna cineraria destinata alla inumazione deve essere di materiale biodegradabile in modo da assicurare la dispersione delle ceneri entro il periodo di inumazione.
Il servizio di inumazione delle ceneri, la fornitura del cippo comprensivo di targhetta è effettuato dal Comune, previo pagamento della relativa tariffa.

   c) consegnata al soggetto affidatario di cui all'articolo 51 precedente.

ART. 53 - LUOGHI DI DISPERSIONE DELLE CENERI E TARIFFA

1. La dispersione delle ceneri è consentita nei seguenti luoghi:
   a) Nel cinerario comune di cui all'articolo 80, comma 6, del d.p.r. 285/1990;
   b) in montagna, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi;
   c) in mare, ad oltre mezzo miglio dalla costa;
   d) nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva;
   e) nei fiumi;
   f) in aree naturali, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi
   g) in aree private
   h) nell'area a ciò destinata posta all'interno del cimitero comunale
   i) nelle aree appositamente individuate dalla Giunta Comunale;

2. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30

aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

3. La dispersione in aree private, al di fuori dei centri abitati, deve avvenire all'aperto con il consenso dei proprietari e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

4. La dispersione in mare, nei laghi, nei fiumi ed altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti.

5. La tariffa da corrispondere una tantum per la dispersione delle ceneri sarà determinata dalla G.C.

ART. 54 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

La violazione delle disposizioni contenute al precedente articolo 61) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

ART. 55 - SENSO COMUNITARIO DELLA MORTE

Affinché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario, secondo quanto disposto all'articolo 2, e nel caso di dispersione delle ceneri, per volontà del defunto, espressa attraverso una delle modalità di cui alla legge RT 29/4, può essere realizzata nel cimitero apposita targa, individuale, che riporta i dati anagrafici del defunto che sarà a carico dell'affidatario dell'urna. La permanenza della targa è prevista in 5 anni, rinnovabili in frazioni annuali, fino ad un massimo di 10 anni.
Saranno consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri.

ART. 56 - REGISTRI CIMITERIALI

Deve essere predisposto apposito Registro nel quale deve essere evidenziato:

a) l'affidatario con descrizione del luogo di residenza e dove verrà tenuta l'urna cineraria con le descrizioni anagrafiche del richiedente, oltre che ai dati del defunto cremato;
b) il luogo di dispersione delle ceneri

I dati di tale registro dovranno essere comunicati alla Regione Toscana per le competenze ad essa spettanti.

ART. 57 - PROCEDURA

I) procedura per la concessione dell'autorizzazione all'affidamento delle ceneri:
Presentazione di un'istanza da parte del soggetto individuato in vita dal de cuius per l'affidamento delle proprie ceneri, ai sensi della L.R. 29/04 nella quale si dichiari la volontà del defunto stesso all'affidamento di tali ceneri.
Nella istanza dovranno essere indicati:

a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente;
b) la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
c) il luogo di conservazione e la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
d) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
e) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso in cui il soggetto affidatario non intendesse più conservarla;
f) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
g) l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri.
h) Tutte le istanze e le relative autorizzazioni sono in marca da bollo

2) procedura per la concessione dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri, ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale Toscana n. 29 del 31 Maggio 2004 come sotto indicata:

Presentazione di un'istanza da parte del soggetto individuato in vita dal de cuius per effettuare la dispersione delle proprie ceneri, ai sensi della L.R. 29/04.
Nella istanza dovranno essere indicati:

a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente ai sensi dell'art. 2 comma 1) della Legge Regionale Toscana n. 29 del 31 Maggio 2004;
b) i dati anagrafici del defunto di cui si vuole disperdere le ceneri e l'indicazione se il defunto è da cremare, se è stato cremato, quando e dove;
b) la dichiarazione del luogo ove disperdere le ceneri ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale Toscana n. 29 del 31

Maggio 2004, nonché una dichiarazione nella quale viene indicato dove l'urna cineraria vuota viene conservata, le modalità di smaltimento nel caso in cui non sia consegnata al cimitero che provvederà allo smaltimento nel rispetto della normativa vigente.
c) l'Autorizzazione dell'Ente e/o proprietario del luogo ove vengono disperse le ceneri;
d) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza
e) Tutte le istanze e le relative autorizzazioni sono in marca da bollo

CAPO V

GESTIONE DEI CIMITERI

ART. 58 - ORARIO

Il Cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco.
L' entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
La visita al Cimitero fuori orario è subordinata al permesso del responsabile dell'ufficio, da rilasciarsi per comprovati motivi.

ART. 59 - DISCIPLINA DELL' INGRESSO

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi

2. E' vietato **l'ingresso:**
a) alle persone munite di cesti o di involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode, o dall' ufficio, al momento dell'ingresso;
b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
c) a coloro che intendono svolgere all' interno del cimitero attività di questua, o che offrono servizi o vendono oggetti;
d) ai fanciulli di età inferiore agli anni 10 quando non siano accompagnati da adulti

E' possibile portare con sè piccoli animali da compagnia, tenuti in trasportino.

3. Per motivi di salute od età il Responsabile dell' ufficio tecnico può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, secondo i criteri fissati con ordinanza del Sindaco.

ART. 60 - DIVIETI SPECIALI

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
- tenere contegno chiassoso,
- cantare, parlare ad alta voce; entrare con biciclette motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- introdurre oggetti irriverenti;
- rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori ,
- accumulare neve sui tumuli;
- portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile dell' ufficio; per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche I' assenso dei familiari interessati;
- eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari; turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d' uso;
- assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dell' ufficio;
- qualsiasi attività commerciale.

2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati

3. Chiunque tenesse nell ' interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale diffidato ad uscire immediatamente

e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito ali' autorità giudiziaria.

ART.61 - RITI FUNEBRI

1. Nell' interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al responsabile dell' ufficio.

ART. 62 - EPIGRAFI, MONUMENTI, ORNAMENTI SULLE TOMBE NEI CAMPI COMUNI

1. Sulle tombe nei campi a terra possono essere lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile dell' ufficio tecnico in relazione al carattere del Cimitero. Ogni epigrafe o sua modifica od aggiunta, deve essere approvata dal Responsabile dell' ufficio tecnico e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto, anche sommario della lapide e delle opere.
2. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purchè il testo presentato contenga la traduzione in italiano, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di plurilinguismo .
3. Vengono rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.

ART. 63 - FIORI E PIANTE ORNAMENTALI

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorchè i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorevole trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale comunale li farà togliere o sradicare, o vi provvederà direttamente, e curerà la loro distruzione.
2. In tutti i cimiteri, avrà luogo periodica falciatura con successiva eliminazione delle erbe.

ART. 64 - MATERIALI ORNAMENTALI

1. Dai cimiteri saranno tolti d' ufficio i monumenti , le lapidi, i copritomba, ecc..., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. il Responsabile dell' ufficio tecnico disporrà il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc...., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibili la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all' estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi .
3. I provvedimenti dell' ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata ali ' ingresso del cimitero o ali'Albo comunale per un mese, perché siano ripristinate la condizioni di buona manutenzione e decoro.
4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all' art. 49 in quanto applicabili .

TITOLO III

CAPO I

CONCESSIONI - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

ART. 65 - SEPOLTURE PRIVATE

1. Per le sepolture private è concesso, l' uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività (c.d. cappelle), o per inumazione individuale.
3. Le concessioni in uso di manufatti costruiti dal Comune riguardano:
a) sepolture individuali (loculi, tomba privilegiata individuale, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, ecc...)
b) sepolture per famiglie e collettività (tomba privilegiata doppia.)
4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
5. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal DPR 10 settembre 1990 n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le imumazioni ed esumazioni.
6. Il diritto dell' uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa , a tempo determinato revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

7. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d' uso

10. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero dei posti salma concessi o realizzabili;
- la durata e costo;
- la/e persona/e o, nel caso di Enti o collettività il legale rappresentante pro - tempore, i concessionari/e;
- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione
- l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d' uso in riferimento all' avvenuta corresponsione della tariffa prevista
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

ART. 66 - DURATA DELLE CONCESSIONI DELLE SEPOLTURE PRIVATE

I. Tali concessioni sono a tempo determinato.

2. La durata è fissata:

a) In 99 anni per manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e/o collettività (c.d. cappelle)

b) In 50 anni per gli ossarietti individuali e le nicchie cinerarie individuali

c) In 40 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali o doppie, salvo quanto previsto dal successivo 5° comma.

d) In 10 anni per le inumazioni a terra.

3. A richiesta degli interessati per le tumulazioni è consentito il rinnovo per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento del canone di concessione di cui alla tariffa vigente; non è previsto rinnovo per le inumazioni.

4. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data della regolarizzazione contabile.

5. All 'atto dell' assegnazione del posto - salma individuale, gli interessati potranno avere una concessione temporanea per la durata minima di 20 anni se trattasi di loculo; allo scadere di tale termine, e dietro pagamento della tariffa stabilita, di prolungamento della concessione fino a quanto indicato dall'art. 2 lettera c.

ART. 67 - MODALITA' DI CONCESSIONE

1. La sepoltura individuale privata di cui al 4° comma lettera a) dell' art. 74, può concedersi solo in presenza della salma o ceneri per i loculi e le poste individuali ; dei resti o ceneri per gli ossarietti, delle ceneri per le nicchie e le urne.
2. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma non può essere trasferita a terzi, ma soltanto retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente Regolamento.
3. La concessione può essere effettuata, in via eccezionale ed in deroga al primo comma con modalità e tempistiche stabilite dalla Giunta Comunale, a favore di quel richiedente residente nel territorio comunale in possesso di entrambi seguenti requisiti:
   - che sia coniuge superstite del defunto
   - che sia di età superiore ai 75 anni
4. La concessione di aree e di manufatti ad uso sepoltura per famiglie e collettività, di cui all'art. 74, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.

ART. 68 - USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE E CAPPELLE

1. Salvo quanto già previsto dall' art. 59, il diritto d' uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all' ente concessionario (corporazioni, istituto, ecc) fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

2. ai fini dell' applicazione sia del 1° che del 2° comma dell' art. 93 del DPR 10/09/1990 n. 285 la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e discendenti in linea retta e collaterali , ampliata agli affini, fino al 6° grado.

3. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore del sepolcro, all' atto dell' ottenimento della concessione.

4. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con apposita dichiarazione, nella forma dell' istanza con sottoscrizione autenticata ai sensi della legge 4 gennaio 1969 n. 15, da presentare all' ufficio che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, darà il nullaosta.

5. I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata , con la stessa procedura di cui al 4° comma.

6. L' eventuale condizione di particolare benemerenza nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione, nella forma dell' istanza con sottoscrizione autenticata ai ai sensi della legge 4 gennaio 1986 n. 15, del fondatore del sepolcro depositata presso il servizio di polizia mortuaria almeno 5 anni prima del decesso della persona per cui è richiesta la sepoltura che potrà avvenire comunque previo assenso dei titolari della concessione .

7. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all ' uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare

della concessione in uno dei modi sovraesposti.
8. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d' uso che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
9. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell' atto concessorio e del presente Regolamento , senza alcun diritto a che siano rispettate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

ART. 69 - MANUTENZIONE

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite o installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario , nonché l'esecuzione di opere e restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
2. Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra (loculi in blocchi), il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti. Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente :
   - o le parti decorative costruite o installate dai concessionari
   - o gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari
   - o l'ordinaria pulizia, o gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

ART. 70 - COSTRUZIONE DELL' OPERA - TERMINI

1. Le concessioni in uso di aree per la destinazioni di cui al secondo ~~e terzo~~ comma dell' art. 74, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all' art. 81 ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.
2. Qualora l 'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell' area stessa. Per motivi da valutare dal Sindaco, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di sei mesi.

CAPO Il

DIVISIONE - SUBENTRI - RINUNCE

ART. 71 - DIVISIONE - SUBENTRI

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione all'art . 1 comma 1 lett. i del DPR 445/2000; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale per sé e i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali .
4. Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti , servizi informatici.
5. La divisione, l 'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d' uso .
6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di una unica concessione cimiteriale possono regolare i loro rapporti interni ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
7. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell' art. 68 sono tenuti a darne comunicazione all' ufficio comunale entro 12 mesi dalla data del decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
8. L' aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dall' ufficio esclusivamente nei confronti delle persone indicate dall' art 77, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.
9. La famiglia viene a estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell' art 76, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo di ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

10. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di presa d' atto della decadenza della concessione.

ART.72 - RINUNCIA A CONCESSIONE A TEMPO DETERMINATO

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di "N" anni quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede. In tal caso, spetterà al concessionario o gli aventi titolo alla concessione rinuncianti, il rimborso di una somma pari a quanto stabilito da apposita delibera dell'organo Comunale.

ART. 73 - RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE LIBERE

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza quando:
a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione.
b) l' area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

ART. 74 - RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE CON PARZIALE o TOTALE COSTRUZIONE

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui al 2° comma dell' art. 75, salvo i casi di decadenza, quando:
   a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
   b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.
2. Nei casi di cui alla lettera a) la rinuncia è soggetta alla condizione del complete ripristino dell'area.

ART. 75 - RINUNCIA A CONCESSIONE DI MANUFATTI DI DURATA PERPETUA

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione d'uso di manufatti costruiti dal Comune di cui al 4° comma dell'art.74 a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

CAPO III

REVOCA, DECADENZA. ESTINZIONE

ART. 76 - REVOCA

1. Salvo quanto previsto dall' art 92 secondo comma, del DPR 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del Cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 40 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall' Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all' Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

ART.77 - DECADENZA

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
   a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
   b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione;
   c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d' uso della sepoltura previsto all' art. 77, penultimo comma
   d) quando per inosservanza della prescrizione di cui all' art.79 non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
   e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 69;

f) quando vi sia inadempienza di ogni altro obbligo previsto nell' atto di concessione.

2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) e f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

3. In caso di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all' Albo comunale e a quello del Cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del responsabile dell' ufficio.

ART. 78 - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI LA DECADENZA

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
2. Dopodichè il Sindaco disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

ART. 79 - ESTINZIONE

1. La concessioni si estinguono o per decorso del termine previsto nell' atto di concessione ai sensi del precedente art. 77 senza che entro il termine ~~perentorio~~ di 90 giorni antecedenti la scadenza sia stata presentata domanda di rinnovo della concessione, ove ammessa, ovvero con la soppressione del Cimitero salvo, in quest' ultimo caso, quanto disposto nell' art. 98 del DPR 10 settembre 1990, n. 285.
2. Prima della decadenza del termine della concessione di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazione e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento degli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell' ossario comune o nel cinerario comune. In caso di impossibilità a contattare le persone interessate l'ufficio si farà carico di predisporre avviso sulla sepoltura almeno 60 giorni prima.

TITOLO IV

CAPO I

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

ART. 80 - ACCESSO AL CIMITERO

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera dei privati imprenditori, a loro scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Comune da rilasciarsi dietro domanda corredata, del certificato di iscrizione alla competente categoria professionale, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare.
3. L'autorizzazione da rilasciarsi ai privati imprenditori è subordinata alla stipula di polizza, assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o persone, che potessero verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono fissati dal Comune.
4. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc , e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà il permesso del Responsabile dell ' ufficio competente.
5. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
6. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 68 e 69 in quanto compatibili.

ART. 81 - AUTORIZZAZIONI E PERMESSI DI COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE E COLLOCAZIONE DI RICORDI FUNEBRI

1. I singoli progetti di sepolture private debbono essere approvati dal Sindaco, su conforme parere del Coordinatore Sanitario dell'Azienda U.S.L. e previa acquisizione di tutti i nulla-osta e/o pareri necessari sotto il profilo edilizio, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del DPR 10 settembre 1990, n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possano essere accolte nel sepolcro.
3. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
4. La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell ' area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
5. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del competente ufficio

comunale.

6. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d' opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

7. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione lavori.

8. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla e restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile dell' ufficio competente.

11. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, internamente, lapidi , ricordi, e similari.

ART. 82 - RESPONSABILITA' – POLIZZA FIDEJUSSORIA

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono affidati i lavori.
2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all ' articolo precedente sono subordinati alla presentazione di idonea polizza fidejussoria, a gararizia della corretta esecuzione delle opere del risarcimento di eventuali danni.

ART.83 - RECINZIONE AREE - MATERIALI DI SCAVO

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recintare a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose o personale in servizio.

2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile d' ufficio.

3. I materiali di scavo o di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall' Ufficio; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

ART. 84 - INTRODUZIONE E DEPOSITO DI MATERIALI

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal responsabile dell' ufficio tecnico comunale.

2. . E' vietato attivare sull' area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

3. Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc....

ART. 85 - ORARIO DI LAVORO

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile dell' ufficio tecnico comunale.

2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal Responsabile dell'ufficio sopra individuato.

ART. 86 - SOSPENSIONE DEI LAVORI IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI E CELEBRAZIONE DI FUNERALI IN GENERE

In occasione della giornata di Commemorazione dei Defunti, e comunque in occasione della celebrazione di funeral nel Cimitero, le imprese devono sospendere tutti i lavori e provvedere alla sistemazione dei materiali.

ART. 87 - VIGILANZA

1. Il Responsabile dell 'ufficio tecnico comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimento previsti dalla legge.

2. L' Ufficio tecnico comunale acquisisce, a lavori ultimati, il certificate di regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari.

ART. 88 - OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE DEI CIMITERI

1. Il personale comunale dei cimiteri è tenuto all' osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso ai cimiteri.

2. Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:
   a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
   b) a mantenere un abbigliamento dign itoso e consono alla caratteristica del luogo;
   c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;

3 . Al personale suddetto è vietato:

a) eseguire all' interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto dei privati, sia ali' interno del!' orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia ali' interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

4 . Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

CAPO II

IMPRESE POMPE FUNEBRI

ART. 89 - FUNZIONI - LICENZA

1 Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:

- svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
- fornire feretri e gli accessori relativi;
- occuparsi della salma;
- effettuare iltrasporto di salme in o da altri comuni

2 Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui ali' art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e ss.mm. e ii. saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri a1ticoli funerari e, qualora, esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa di autofunebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal DPR 10 settembre 1990 n. 285.

ART. 90 - DIVIETI

1. E' fatto divieto alle imprese di pompe funebri:

a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione ali' interno dei luoghi di cura e di degenza;
b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario ad esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
e) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
d) di esporre a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività;

TITOLO V

CAPO I

DISPOSIZIONI VARIE

ART. 91 - ASSEGNAZIONE GRATUITA DI SEPOLTURA A CITTADINI ILLUSTRI O BENEMERITI

All' interno del Cimitero comunale può essere riservata apposita zona detta "degli uomini illustri" ove il Sindaco potrà disporre l 'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri, o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

ART.92 – REGISTRO DELLE SEPOLTURE

Presso l'ufficio tecnico comunale è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, ~~denominato mappa~~, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

Il registro è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al cimitero del Comune.

Ad ogni posizione in registro corrisponde un numero o sigla che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni campo o blocco di loculi .

ART. 93 - ANNOTAZIONI IN REGISTRO

1. Nel Registro viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

2. Il Registro deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

a) generalità del defunto o dei defunti
b) il numero d' ordine del!' autorizzazione al seppellimento;
c) La struttura schematica della sepoltura con l' indicazione della collocazione delle salme;
d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
e) gli estremi del titolo costitutivo;
f) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
g) la natura e la durata della concessione;
h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione delle salme, resti o ceneri della sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

ART. 94 - SCHEDARIO DEI DEFUNTI

1. Viene istituito Io schedario dei defunti, con il compito di costituire l' anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. . L'ufficio sulla scorta del registro di cui ali' art. 102, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimiteri e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
3. In ogni scheda saranno riportati:
a) le generalità del defunto;
b) il numero della sepoltura, di cui ali' ultimo comma dell' art 101.

ART. 95 - SCADENZARIO DELLE CONCESSIONI

I. Viene istituito lo scadenzario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il responsabile dell' ufficio predispone entro la fine di ogni anno l' elenco, delle concessioni in scadenza.

CAPO II

DISPOSIZIONI FINALI

ART.96 - ABROGAZIONE DELLE NORME PRESISTENTI

1. Sono abrogate tutte le disposizioni comunali vigenti in contrasto o incompatibili con quelle del presente regolamento.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicheranno le norme di legge.

ART.97 - ENTRATA IN VIGORE E INSERIMENTO NELLA RACCOLTA DEI REGOLAMENTI COMUNALI

1. Il presente regolamento entra in vigore in conformità alle disposizioni dell'art. 7 dello Statuto Comunale
2. L'ufficio Segreteria provvederà ad inserire il presente regolamento nella raccolta dei regolamenti comunali.

ART.98 - NORMA TRANSITORIA

Il regolamento si intende automaticamente aggiornato alle disposizioni di legge future purché non in contrasto con lo stesso.

TESTO MODIFICATO

Comune di Bibbona

Provincia di livorno

REGOLAMENTO COMUNALE SERVIZI CIMITERIALI

Approvato con Delibera Consiglio Comunale n.62 del 28/09/2007

Modificato con Delibera Consiglio Comunale n. ___ del _____

TITOLO I

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 OGGETTO
ART.2 RIFERIMENTI NORMATIVI
ART.3 COMPETENZE DELL'AZIENDA U.S.L
ART.4 DICHIARAZIONE DI MORTE
ART.5 ADEMPIMENTI DELL' UFFICIALE DI STATO CIVILE
ART.6 DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE
ART.7 ACCERTAMENTI NECROSCOPICI
ART.8 REFERTO ALL' AUTORITÀ' GIUDIZIARIA
ART.9 RINVENIMENTO DI RESTI MORTALI
ART. 10 AUTORIZZAZIONE PER LA SEPOLTURA
ART. 11 NATI MORTI E PRODOTTI ABORTIVI
ART. 12 SEPPELLIMENTO SENZA PRESCRITTA AUTORIZZAZIONE

CAPO II - PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

ART. 13 PERIODO DI OSSERVAZIONE
ART. 14 MODALITA' PER L'OSSERVAZIONE
ART. 15 DEPOSITI DI OSSERVAZIONE
ART. l6 AUTORIZZAZIONE AD ESEGUIRE AUTOPSIE E TRATTAMENTI CONSERVATIVI

CAPO III - FERETRI

ART.17 DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO
ART. 18 VERIFICA E CHIUSURA FERETRI
ART. 19 FERETRI PER INUMAZIONE CREMAZIONE E TRASPORTI
ART.20 FORNITURA GRATUITA DEI FERETRI
ART.21 PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO

CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI

ART. 22 MODALITA' DEL TRASPORTO E PERCORSO
ART. 23 TRASPORTI FUNEBRI
ART. 24 NORME GENERALI PER I TRASPORTI
ART. 25 RITI RELIGIOSI
ART. 26 TRASFERIMENTO DI SALME SENZA FUNERALE
ART. 27 MORTI PER MALATTIE INFETTIVE-DIFFUSIVE O PORTATORI DI RADIOATTJVITA'
ART. 28 TRASPORTO PER E DA ALRI COMUNI PER SEPPELIMENTO O CREMAZIONE
ART. 29 TRASPORTO IN LUOGO DIVERSO DAL CIMITERO
ART. 30 TRASPORTI ALL' ESTERO O DALL' ESTERO
ART. 31 TRASPORTO DI CENERI E RESTI

TITOLO II

CAPO I - CIMITERI

ART. 32 ELENCO CIMITERI
ART. 33 DISPOSIZIONI GENERALI – VIGILANZA
ART. 34 REPARTI SPECIALI DEL CIMITERO
ART. 35 AMMISSIONE NEL CIMITERO E NEI REPARTI SPECIALI
ART. 36 PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

CAPO II - INUMAZIONI

ART.37 INUMAZIONE
ART. 38 CIPPO
ART. 39 TUMULAZIONE
ART.40 DEPOSITO PROVVISORIO IN LOCULI

CAPO III - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 41 ESUMAZIONI ORDINARIE
ART. 42 AVVISI DI SCADENZA PER ESUMAZIONI ORDINARIE
ART. 43 ESUMAZIONE STRAORDINARIA

ART. 44 ESTUMULAZIONI
ART. 45 ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI GRATUITE E A PAGAMENTO
ART. 46 TRASLAZIONI ALL'INTERNO DELLO STESSO CIMITERO
ART.47 RESTI MORTALI
ART. 48 OGGETTI DA RECUPERARE
ART. 49 DISPONIBILITA' DEI MATERIALI

CAPO IV - CREMAZIONE

Art. 50 OGGETTO
Art.51 AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI
Art. 52 MODALITA' DI CONSERVAZIONE DELLE CENERI
Art. 53 LUOGHI DI DISPERSIONE DELLE CENERI
Art. 54 SANZIONI AMMINISTRATIVE
Art. 55 SENSO COMUNITARIO DELLA MORTE
Art. 56 REGISTRI CIMITERIALI
Art. 57 PROCEDURA

CAPO V - GESTIONE DEI CIMITERI

ART. 58 ORARIO
ART. 59 DISCIPLINA DELL' INGRESSO
ART. 60 DIVIETI SPECIALI
ART.61 RITI FUNEBRI
ART. 62 EPIGRAFI, MONUMENTI, ORNAMENTI SULLE TOMBE NEI CAMPI COMUNI
ART. 63 FIORI E PIANTE ORNAMENTALI
ART. 64 MATERIALI ORNAMENTALI

TITOLO III

CAPO I - CONCESSIONI - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

ART 65 SEPOLTURE PRIVATE
ART. 66 DURATA DELLE CONCESSIONI DELLE SEPOLTURE PRIVATE
ART. 67 MODALITA' DI CONCESSIONE
ART. 68 USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE E CAPPELLE
ART. 69 MANUTENZIONE, CANONE ANNUO, AFFRANCAZIONE
ART. 70 COSTRUZIONE DELL' OPERA - TERMINI

CAPO Il - DIVISIONE SUBENTRI RINUNCE

ART. 71 DIVISIONE - SUBENTRI
ART.72 RINUNCIA A CONCESSIONE A TEMPO DETERMINATO DI DURATA INFERIORE A 99 ANNI
ART. 73 RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE LIBERE
ART. 74 RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE CON PARZIALE TOTALE COSTRUZIONE
ART. 75 RINUNCIA A CONCESSIONE DI MANUFATTI DELLA DURATA ~~DI ANNI 99 O~~ PERPETUA

CAPO III - REVOCA, DECADENZA. ESTINZIONE

ART. 76 REVOCA
ART.77 DECADENZA
ART. 78 PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI LA DECADENZA
ART. 79 ESTINZIONE

TITOLO IV

CAPO I - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

ART. 80 ACCESSO AL CIMITERO
ART. 81 AUTORIZZAZIONI E PERMESSI DI COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE E COLLOCAZIONE DI RICORDI FUNEBRI
ART. 82 RESPONSABILITA' - POLIZZA FIDEJUSSORIA
ART.83 RECINZIONE AREE - MATERIALI DI SCAVO
ART. 84 INTRODUZIONE E DEPOSITO DI MATERIALI
ART. 85 ORARIO DI LAVORO
ART. 86 SOSPENSIONE DEI LAVORI IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI E CELEBRAZIONI DI FUNERALI IN GENERE
ART. 87 VIGILANZA

ART. 88 OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE DEI CIMITERI

CAPO II – IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

ART. 89 FUNZIONI – LICENZA
ART. 90 DIVIETI

TITOLO V

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

ART. 91 ASSEGNAZIONE GRATUITA DI SEPOLTURA A CITTADINI ILLUSTRI O BENEMERITI
ART.92 REGISTRO DELLE SEPOLTURE
ART. 93 ANNOTAZIONI IN REGISTRO
ART. 94 SCHEDARIO DEI DEFUNTI
ART. 95 SCADENZARIO DELLE CONCESSIONI

CAPO II - NORME TRANSITORIE DISPOSIZIONI FINALI

ART.96 ABROGAZIONE DELLE NORME PRESISTENTI
ART.97 ENTRATA IN VIGORE E INSERIMENTO NELLA RACCOLTA DEI REGOLAMENTI COMUNALI
ART.98 NORMA TRANSITORIA

TITOLO I
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1 - OGGETTO

Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette ai cittadini e alla pubblica amministrazione, rivolte a disciplinare in ambito comunale i servizi cimiteriali, intendendosi per tali tutte le attività relative alla gestione delle salme e dei cadaveri o parti di essi, ai trasporti funebri, alla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, alla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura, alla costruzione di sepolcri privati, alla cremazione.

ART.2 - RIFERIMENTI NORMATIVI.

La presente normativa regolamentare è formulata in osservanza delle seguenti disposizioni:

1. D.P.R. n. 285 del 10.09.1990 "Approvazione del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria"
2. D.P.R. n. 396 del 03.11.2000 " Regolamento per la revisione e la semplificazione dello stato civile, a norma dell'art 2 comma 12 della Legge n. 127 del 15.05.1997".
3. Legge n. 130 del 30.03.2001 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri"
4. D.P.R. n. 254 del 15.07.2003 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della L. 31.07.2002 n. 179".
5. L.R.T. n. 29 del 31.05.2004 "Affidamento conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti".
6. L.R.T. n. 18 del 04/04/2007
7. Circolari Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.1993 e n. 10 del 1998.
8. D.M. 16.05.2006 Adeguamento delle tariffe per la cremazione dei cadaveri e per la conservazione o la dispersione delle ceneri nelle apposite aree cimiteriali.

ART.3 - COMPETENZE DELL'AZIENDA U.S.L.

Le funzioni proprie del Coordinatore sanitario delle U.S.L. sono afferenti al Direttore Sanitario dell' Azienda U.S.L. competente per territorio.

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.

ART.4 - DICHIARAZIONE DI MORTE

La morte di persona, sul territorio del Comune, deve essere dichiarata il più presto possibile e, in ogni caso, non oltre 24 ore dal decesso, all'Ufficio di Stato Civile ai sensi dell'art. 72 del D.P.R. n. 396 del 03.11.2000. La dichiarazione deve essere fatta da uno dei congiunti o da persona convivente con il defunto o da un altro delegato; in mancanza di congiunti o conviventi o medici che abbiano assistito al decesso, la denuncia va fatta da qualsiasi persona che ne abbia notizia. Tale dovere si estende pure ai casi di nati morti, di rinvenimenti di membra e di ossa umane. La dichiarazione è fatta con apposito modello dell' ufficio contenente i dati occorrenti ed i vari adempimenti conseguenti, essa è firmata dal dichiarante e dal funzionario dell' Ufficio di Stato Civile incaricato. I decessi avvenuti in ospedali, ospizi, collettività sono notificati con 1' apposito modulo, nel termine di cui sopra, a cura del Direttore o dal delegato della rispettiva amministrazione.

ART.5 - ADEMPIMENTI DELL' UFFICIALE DI STATO CIVILE

L' Ufficiaìe ài Stato Civile, ricevuta ia dichiarazione di morte, accerta, se del caso, le indicazioni date, riscontra le generalità del defunto sugli atti d' ufficio, promuove i necessari accertamenti necroscopici . Quindi effettuato i predetti adempimenti, compila l 'atto i morte e rilascia l'autorizzazione al seppellimento. Nel caso che dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne comunicazione immediata all'Autorità Giudiziaria ed a quelle della Pubblica Sicurezza, ai fini del rilascio del nulla-osta per la sepoltura.

ART.6 - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE

I medici devono, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio ne sarebbe stata la causa. Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell' apposito elenco pubblicato dal Ministeri della Sanità, il Comune deve darne informazione immediatamente ali' unità sanitaria locale dove è avvenuto il decesso. Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi , la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall' art. 100 del D.P.R. 13.2.1964 n.185. Nel caso di decesso in senza assistenza medica, la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo. L' obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall' Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico. La denuncia della causa di morte di cui ai commi precedenti deve essere fatta entro ventiquattro ore dall' accertamento del decesso su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d 'intesa con I 'Istituto Centrale di Statistica. Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro trenta giorni, dal comune ove è avvenuto il decesso, all'Unità

Sanitaria Locale nel cui territorio detto comune è ricompreso. Qualora il deceduto fosse residente nel territorio di una Unità Sanitaria Locale diversa da quella ove è avvenuto il decesso, quest'ultima deve inviare copia della scheda di morte all'Unità Sanitaria Locale di residenza. Le schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitarie epidemiologiche e statistiche. Per la denuncia della causa di morte nei casi previsti dal quinto comma del presente articolo, si deve osservare, a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria, le disposizioni contenute negli articoli 39 e 45 del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 10.9.1990. N.285.

ART.7 - ACCERTAMENTI NECROSCOPICI

Le funzioni di medico necroscopo di cui ali' art. 74 del D.P.R. n.396/2000, sull' ordinamento dello Stato Civile, sono esercitate dal medico nominato dalla unità sanitaria locale competente. Nell' ospedale la funzione di medico necroscopo è svolta dal direttore sanitario o da un medico da lui delegato. I medici necroscopi dipendono per tale attività dal coordinatore sanitario dell' U.S.L., che ha provveduto alla loro nomina e a questi riferiscono sull' espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall' art. 365 del codice penale. Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte, redigendo 1'apposito certificato previsto dall' art. 74 citato. La visita del medico necroscopo deve essere sempre effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 8, 9 e 10 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285.

ART.8 – REFERTO ALL' AUTORITÀ' GIUDIZIARIA

Il sanitario o medico necroscopo che rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, deve fare immediato rapporto ali' Autorità Giudiziaria ai sensi dell art. 365 del codice penale e dell' art.4 del codice di procedura penale. In tali casi a questa autorità spetta il rilascio del nulla osta al seppellimento.

ART.9 - RINVENIMENTO DI RESTI MORTALI

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere od anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco, il quale ne da subito comunicazione ali 'Autorità Giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e alla unità sanitaria competente per territorio. Salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, 1'Unità Sanitaria Locale incarica dell' esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa Autorità Giudiziaria perché questo rilasci il nulla -osta per la sepoltura.

ART.10 - AUTORIZZAZIONE PER LA SEPOLTURA E CREMAZIONE

L' autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata , a norma dell'art. 74 del D.P.R. n. 396/2000, dall' Ufficiale di Stato Civile.

La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere od ossa umane di cui all' art. *5* del D.P.R. 10.9.1990 n. 258.

L' autorizzazione per la cremazione di un cadavere verrà rilasciata dal Sindaco dietro presentazione dei seguenti documenti:

1) Estratto legale di disposizione testamentaria , dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado da tutti gli stessi. La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell' art. 1, comma 1, Iett. i) del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. Per coloro i quali al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall' associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato, purchè tale dichiarazione sia accompagnata da altra, rilasciata dal presidente dell' associazione della quale ha fatto parte il defunto, attestante che questi è rimasto iscritto fino alla morte regolarmente secondo le norme dello statuto dell' associazione medesima. La firma dell' associato o dei testi dovrà essere autenticata gratuitamente dal sindaco o suo delegato del comune di residenza ;

2) Certificato in carta libera del medico curante o del funzionario incaricato dell'Azienda U.S.L., dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla-osta dell'Autorità Giudiziaria.

ART.11 - NATI MORTI E PRODOTTI ABORTIVI

Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell ' art. 37 del D.P.R. 396/2000, sull ' ordinamento dello stato civile, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli precedenti.

Per la sepoltura di prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e i feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all' Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall' Azienda U.S.L.

A richiesta dei genitori, nel cimitero potranno essere accolti, con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di

presunta età inferiore alle 20 settimane.
Nei casi previsti nei due commi precedenti , i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento all' Azienda U.S.L. accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione del feto.

ART.12 - SEPPELLIMENTO SENZA PRESCRITTA AUTORI ZZAZIONE
Quando è data sepoltura ad un cadavere senza l 'autorizzazione dell ' Ufficiale di Stato Civile, questi ne deve fare immediato rapporto alla Procura della Repubblica .

CAPO II
PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

ART. 13 - PERIODO DI OSSERVAZIONE
Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifero, né essere inumato, tumulato, cremato prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento, e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a venti minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 2/12/1975 n. 644 e successive modificazioni. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l 'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dal comma precedente . Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell' apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o il cadavere presenti degni di iniziata putrefazione o quando altre ragioni speciali Io richiedano, su proposta del coordinatore sanitario della unità sanitaria locale, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

ART.14 - MODALITA' PER L'OSSERVAZIONE
Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettiva - diffusiva compresa nell' apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità il coordinatore sanitario dell'Azienda U.S.L. adotta le misure cautelative necessarie.

ART.15 - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE
Nel periodo di osservazione stabilito dalla legge le salme sono collocate:
a) nelle private abitazioni ove è avvenuto il decesso o, con apposita certificazione medica, presso altre strutture idonee ai sensi di legge;
b) nei depositi di osservazione e negli obitori allestiti secondo le modalità stabilite negli articoli da 12 a 15 del D.P.R. n. 285/1990. E' possibile ricorrere al deposito di osservazione o all'obitorio presso ospedali, o altre strutture sanitarie, o presso particolari edifici rispondenti allo scopo ai sensi di legge, anche attraverso la stipula di accordi o convenzioni.

Il deposito di osservazione e l'obitorio possono essere istituiti anche presso ospedali od altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall' unità sanitaria locale competente in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui ali ' art. 100 del D.P.R. 13.2.1964 n. 185.

ART. 16 - AUTORIZZAZIONE AD ESEGUIRE AUTOPSIE E TRATTAMENTI CONSERVATIVI
Le autopsie, salvo quelle ordinate dall' autorità giudiziaria, le imbalsamazioni, i trattamenti conservativi e le applicazioni di materie plastiche per la riproduzione dell' effigie devono essere autorizzate dal Sindaco ed eseguite con il controllo del funzionario incaricato dell' U.S.L. con l 'osservanza delle norme prescritte in seguito.

CAPO III
FERETRI

ART.17 - DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO

1) Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente caratteristiche di cui agli articoli 30,31, 75 del D.P.R. 285/90 in relazione al tipo di sepoltura e alla distanza del traspmio.

2) La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

3) In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma. Madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi nello stesso feretro.

4) Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

5) Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, il responsabile della sezione di igiene e sanità pubblica dell'Azienda U.S.L. detterà le necessarie prescrizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

ART. 18 - VERIFICA E CHIUSURA FERETRI

La rispondenza del feretro alle prescrizioni stabilite dall'art. 30 del D.P.R. 285/90, nonché, in caso di decesso dovuto a malattie infettivo - diffusive, a quanto prescritto dagli articoli 18 e 25, e infine l'avvenuto trattamento antiputrefattivo, è certificato dal personale a ciò delegato dall' Azienda U.S.L. di partenza, unitamente alla verifica dell'identità del cadavere.
La chiusura del feretro è eseguita dal personale incaricato, che provvederà alla redazione di un'apposita attestazione di chiusura del feretro, dalla quale risulti la sua esecuzione a regola d'arte con materiali e modalità idonee e previste dalla legge; con la verifica si deve accertare la stretta rispondenza del feretro al tipo di pratica funeraria cui è destinato ed al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere. La verifica del feretro nonché l'adozione di particolari trattamenti o prescrizioni che si rendano necessari è, per legge, competenza esclusiva della A.U.S.L.
Tale attestazione in originale deve essere allegata ai documenti del defunto da consegnare agli addetti della gestione dei cimitero di destinazione al momento dell'ingresso del cadavere.

ART. 19 - FERETRI PER INUMAZIONE, CREMAZIONE E TRASPORTI

1) La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre alla distanza del trasporto funebre e cioè

a) per inumazione:
- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
- le tavole non devono avere, a fondo intaglio uno spessore inferiore a cm 2 e superiore a cm 3;
- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all' art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285;
- i feretri di salme estumulate ai sensi del successivo art. 44 potranno essere inumati anche se non rispondono le indicazioni sopra riportate

b) per la tumulazione:
- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra di zinco, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui ali' art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285;

c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 km. All' estero o dall' estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:
- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente nonché gli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 se il trasporto è per o dall'estero;

d) per trasporti , da Comune a Comune, con percorso non superiore a 100 km.
- è sufficiente li feretro in legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell' art. 30 punto 5 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285;

e) cremazione:
- la salma deve essere racchiusa solamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a) per trasporti interni al Comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d) laddove il trasporto si esegua entro 100 km. dal comune di decesso;

La salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) in ogni altro caso;

2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

3. se una salma già sepolta viene riesumata o estumulata per essere trasferita in altro comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo , se del caso, da parte del dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell ' Azienda U.S.L. o suo delegato, il rinnovo àel feretro o il rivestimento totale con iamiera metaiiica in zinco di spessore non inferiore a mm 0,660.

4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, sempreché non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall' Azienda U.S.L competente per Comune di appartenenza.

5. Nella inumazione l'impiego del feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi dell' art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990 n.285.

ART.20 - FORNITURA GRATUITA DEL FERETRO

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa per la sepoltura a salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.
2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco, che ne ha la responsabilità civile e contabile, sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

ART.21 – MARCHIO DI FABBRICA - PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO

1 . Sia la cassa in legno che quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice;
2. Sul piano esterno di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuto, e la relativa data di nascita e di morte;
3. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data della morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO IV
TRASPORTI FUNEBRI

ART. 22 - MODALITA' DEL TRASPORTO E PERCORSO

1 . I criteri generali per gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco.
2. . Il trasporto fatte salvo le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. 18 giugno 1931 n.773 comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall' obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per il tempo necessario ad officiare i riti funebri, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
4. L'orario di partenza dei trasporti funebri dovrà essere modulato sull'orario di apertura del Cimitero Comunale in modo tale da poter svolgere, con la dovuta cura, tutte le operazioni, assicurando comunque l'arrivo al cimitero almeno 30 minuti prima della sua chiusura;
5. Il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell 'Azienda U.S.L. vigila e controlla il trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari per assicurarne la regolarità.

ART. 23 - TRASPORTI FUNEBRI

1. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi conformi alle prescrizioni di cui all' art, 20 del DPR 10 settembre 1990 n. 285. Tali mezzi possono essere posti in servizio solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dalle Unità Sanitarie Locali, che ne devono controllare, almeno una volta l'anno, lo stato di manutenzione.

ART. 24 - NORME GENERALI PER I TRASPORTI

1. I trasporti si effettuano in conformità a quanto previsto.
2. Il feretro è preso in consegna dall' incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L' incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
3. Chi riceve il feretro compilerà il verbale di presa consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l' altra ali' ufficio. Se il trasporto avviene per ferrovia ,su nave o per aereo, il decreto di cui ali' art. 20 deve restare in consegna del vettore.
4. Il trasporto da comune a comune o da stato a stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

ART. 25 - RITI RELIGIOSI

1. I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti di cui all' art. 8 della Costituzione, intervenuti ali' accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali
2. La salma può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario , alla cerimonia religiosa.

ART. 26 - TRASFERIMENTO DI SALME SENZA FUNERALE

1. Il trasporto di cadavere al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale

periodo, e ali' obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e20 del DPR 10 settembre 1990, n 285, e chiuso anche temporaneamente , in modo che sia impedita la vista dal!' esterno.

2. I trasferimenti anteriori ai funerali sono eseguiti in forma privata, senza corteo, e con l'esclusione di quello di cui al primo comma, sono subordinati al pagamento dei diritti fissati in tariffa.

ART. 27 - MORTI PER MALATTIE INFETTIVE-DIFFUSIVE O PORTATORI DI RADIOATTIVIT A'

Nel caso di morte per malattie infettivo - diffusive il dirigente del servizio di Igiene Pubblica del!'Azienda U.S.L. prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

ART. 28 - TRASPORTO PER E DA A LTRI COMUNI PER SEPPELIMENTO O CREMAZIONE

I . Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

2. La domanda deve essere corredata dall' autorizzazione al seppellimento rilasciata dall' Ufficiale di Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

3. Al decreto è successivamente allegato la certificazione del dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'Azienda U.S.L. o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all' art. 8.

4. . Del!' autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nella quale la salma viene trasferita per il seppellimento nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

5. Le salme provenienti da altro Comune, qualora possano essere accolte ai sensi dell' art.35, devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all' interno del territorio del Comune, essere direttamente trasportate al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche del feretro in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi del!' art. 9 secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e da sigillo di ceralacca sul cofano.

6. In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa per la celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi autorizzati.

ART. 29 - TRASPORTO IN LUOGO DIVERSO DAL CIMITERO

Il trasporto di salme nell' ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

ART. 30 - TRASPORTI ALL' ESTERO O DALL' ESTERO

I . Il trasporto di salme per o da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10 febbraio 1937 approvata con R.D. I luglio 1937, n.1379 , o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui ali' art.27 del DPR I O settembre 1990 n . 285 cosi come modificato dalla delib. G.R.10.06.2002 n.599 allegato A punto 1 ; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso regolamento cosi come modificato dalla delib. G.R.10.06.2002 n.599 allegato A punti 2 e 3 .

ART. 31 - TRASPORTO DI CENERI E RESTI

1 . Il trasporto fuori comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco 2. Se il trasporto e da o per stato estero, la competenza per l' autorizzazione spetta ali ' Autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del DPR 10 settembre 1990 n. 285 cosi come modificato dalla delib. G.R.10.06.2002 n.599 allegato A punti 1-2-3-4.

2. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660 chiusa con saldatura anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
3. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche dì cui al successivo art.50.

TITOLO Il

CAPO I

CIMITERI

ART. 32 - ELENCO CIMITERI

Ai sensi dell' art. 337 del testo unico delle Leggi Sanitarie di cui al R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 il Comune di Bibbona provvede al servizio del seppellimento nei seguenti cimiteri: I) Principale (capoluogo)

ART. 33 - DISPOSIZIONI GENERALI - VIGILANZA

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del DPR 10 settembre 1990 n. 285
2. L' ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.
3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 112 e ss. del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm. e ii.
4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, e di traslazione di salme, di resti di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi del concepimento , di resti anatomici, sono eseguite a cura del Comune, in proprio oppure mediante ditta incaricata.
5. Competono esclusivamente al Comune, in proprio oppure mediante ditta incaricata, le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del DPR 10 settembre 1990 n. 285.

ART. 34 - REPARTI SPECIALI DEL CIMITERO

1. Nell' interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco, destinati al seppellimento delle salme o dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.
2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione a tempo determinato dell'area secondo le tariffe vigenti, sono a totale carico delle comunità straniere richiedenti.
3. Gli arti anatomici, di norma, vengono cremati, salvo specifica richiesta avanzata dall ' interessato o dai familiari tendente ad ottenere il seppellimento; in tal caso possono essere sepolti esclusivamente mediante inumazione in reparto speciale del cimitero, ove esistente, o in sepoltura privata.
4. In via eccezionale, altri reparti speciali, possono essere istituiti, con provvedimento motivato della Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

ART.35 - AMMISSIONE NEL CIMITERO E NEI REPARTI SPECIALI

1. Nel cimitero comunale, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme , i resti mortali e le ceneri di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune di Bibbona, al momento della morte, la propria residenza.
2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute nel cimitero le salme, resti mortali e le ceneri di persone che risultino essere state concessionarie o parenti di primo grado ascendenti e discendenti, o coniuge del concessionario.
3. Nei reparti speciali sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell' art. 34, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere il coniuge, i discendenti o gli eredi, nell'ordine.
4. In via eccezionale, con modalità e tempistiche stabilite dalla Giunta Comunale, sono ricevute e tumulate, esclusivamente in loculi, tombe privilegiate e ossari già oggetto di concessione, anche le ceneri di persone in deroga al primo e secondo comma.

ART. 36 - PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

1. Il Consiglio Comunale adotta un piano regolatore cimiteriale che tiene conto delle necessità del servizio nell' arco di almeno venti anni.

2. Nella elaborazione de piano il responsabile dell'ufficio tecnico dovrà tener conto di:
   a) dell' andamento medio della mortalità nell' area di propria competenza territoriale sulle basi dei dati dell' ultimo decennio e di adeguate stime, da formulare, anche in base ai dati resi noti dall' Istituto Nazionale di Statistica.
   b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni
   c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre,
   d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione a ai sistemi tariffari adottati;
   e) dei fabbisogni di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistete e potenziale di inumazione, tumulazioni, cremazioni;

f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione e il restauro

3) Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
a) campi di inumazione comune;
b) campi per fosse ad inumazione per sepolture private
c) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
d) tumulazioni individuali (loculi)
e) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia di costruzione comunale)
f) cellette ossario
g) nicchie cinerarie
h) ossario comune

4) La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all' art. 54 del DPR 10 settembre 1990 n. 285.

5) Il piano regolatore cimiteriale individua, altresi', le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione, le cui dimensioni non possono eccedere alla seguenti:
a) superficie dell' area: cm 240 per cm. 140
b) distanza dai viali cm. 50 su ogni Iato
c) Altezza fuori del piano di campagna: da cm 30 a cm 100

6) Periodicamente il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

CAPO II
INUMAZIONI - TUMULAZIONI

ART.37 - INUMAZIONE

Le sepolture per inumazione sono effettuate negli spazi a terra previsti.
Sono private le sepolture per inumazione di durata fino a 10 anni, effettuate in aree in concessione.

ART. 38 – CIPPI E LAPIDI PER INUMAZIONI

A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm. 100/105 dal piano di campagna.

L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità e i poteri di cui all'art. 63 del DPR 10 settembre 1990 n. 285.

ART. 39 - TUMULAZIONE

1. Per tumulazione si intende la collocazione dei feretri, cassette contenenti resti, urne cinerarie, in apposite strutture murarie (loculi, ossari, tombe privilegiate) costruite dal Comune o da concessionari.

2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità riportate nel presente Regolamento.

3. Ferme restando le dimensioni dei loculi già presenti, a far data dalla esecutività del presente regolamento dovranno essere garantite misure di ingombro libero interno per tumulazione di feretri non inferiori ad un parallelepipedo di lunghezza m. 2,25, di larghezza m. 0,75 e altezza m. 0,70. A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all' art.76 commi 8 e 9 del D.P.R. 285/90. Le pareti dei loculi sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi e ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà. I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.

4. La misura di ingombro libero interno per tumulazione in ossarietto individuale non dovrà essere inferiore ad un parallelepipedo col lato più lungo di m. 0,70, di lunghezza m. 0,30 e di altezza m. 0,30.

5. Nel caso della tumulazione di resti e ceneri non è necessaria la chiusura del tumulo con i requisiti di cui ai commi 8 e 9 dell' art. 76 del D.P.R. 285/90 bensì la usuale collocazione di piastra in marmo o altro materiale resistente all'azione

degli agenti atmosferici.

6. E' consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo, sia o meno presente il feretro.

ART.40 - DEPOSITO PROVVISORIO IN LOCULI

1. La concessione provvisoria a tumulazione, previo pagamento del canone stabilito in tariffa, è ammessa, in via eccezionale, nei seguenti casi:
a) per coloro che hanno già in corso i lavori di realizzazione di un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
c) Per coloro che hanno diritto di essere accolti in base al presente Regolamento, in assenza di loculi da costruirsi a cura del Comune;

2. La durata del deposito provvisorio per le fattispecie di cui alle precedent lettere a) e b) è fissata dal responsabile dell'ufficio tecnico comunale, limitatamente al periodo previsto per l 'ultimazione dei necessari lavori, purché sia inferiore ai 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino a un totale di 30 mesi.

Per l ' utilizzo è applicato un canone pari alla tariffa minima di concessione in vigore. La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti e il cui originale va conservato presso l' ufficio comunale. Al momento della tumulazione definitiva, viene sottoscritto nuovo contratto di concessione, aggiornando se del caso la tariffa.

3. Per le fattispecie di cui alle lettere a) e b), scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla definitiva sistemazione della salma, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Sindaco, previa diffida, provvederà a inumare la salma in terra, rimettendo le spese agli interessati nei modi di legge. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi previo pagamento dei diritti relativi.

4. Può essere consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria in ossari di cassette ossario e di urne cinerarie.

CAPO III
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 41 - ESUMAZIONI ORDINARIE

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall' art 82 del DPR 10 settembre 1990 n. 285 e cioè di 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie (periodo di rotazione quindi di 10 anni) le inumazioni di salme estumulate, qualora l'estumulazione stessa avvenga prima del ventesimo anno di sepoltura.
2. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.
3. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell 'anno: tali operazioni non potranno essere effettuate nei mesi di luglio e agosto.
4. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

ART. 42 - AVVISI DI SCADENZA PER ESUMAZIONI ORDINARIE

1. E' compito del responsabile dell ' ufficio tecnico autorizzare le operazioni cimiteriali che si svolgono nel territorio del comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
2. Annualmente il responsabile dell' ufficio tecnico curerà la stesura di elenchi o tabulati, con l ' indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
3. L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria è reso noto con comunicazione da affiggere all'albo cimiteriale con sufficiente anticipo.

ART. 43 - ESUMAZIONE STRAORDINARIA

1. L' esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell 'Autorità Giudiziaria per indagini nell' interesse della giustizia ovvero, a richiesta dei familiari e previa autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero.
2. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del responsabile dell'Azienda U.S.L. della sezione di igiene e sanità pubblica della zona.
3. . Le esumazioni straordinarie possono essere effettuate solo nei periodi e con i vincoli di cui all' art. 84 del D.P.R. 285/90.

ART.44 - ESTUMULAZIONI

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. . Sono **estumulazioni ordinarie** quelle eseguite allo scadere delle concessioni a tempo determinato o comunque dopo la permanenza nel tumulo per un periodo non inferiore ai 20 anni.
3. Le **estumulazioni straordinarie**, cioè con la permanenza del feretro del tumulo inferiore ai 20 anni, sono di tre tipi:
   - a richiesta dei familiari interessati, ovvero su ordine dell'Autorità Giudiziaria, oppure per esigenze dell'Amministrazione nella gestione del Cimitero.
4. Le estumulazioni straordinarie devono essere eseguite alla presenza del responsabile dell'Azienda U.S.L. di zona della sezione di medicina legale o di igiene e sanità pubblica.
5. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione dell' attività cimiteriale o le esigenze di servizio.
6. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, qualora si trovino in condizione di non complete mineralizzazione, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.
7. Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre 20 anni il periodo di rotazione nel terreno può essere abbreviato fino al termine minimo di 5 anni con apposita Ordinanza Sindacale.
8. Qualora le salme estumulate ordinariamente si trovino in condizioni di completa mineralizzazione può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario, su richiesta degli aventi diritto e pagamento della relativa tariffa. Se allo scadere delle concessioni a tempo determinato non sussista domanda o non si sia provveduto al versamento della tariffa, i resti mortali saranno collocati in ossario comune.
9. Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell' anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede previa idonea sistemazione del feretro e rifasciatura con cassone di zinco.
10. Periodicamente il responsabile dell'Ufficio cura la stesura dello scadenzario delle concessioni temporanee dell 'anno successivo. Tale elenco, anche in forma di tabulato, firmato dal Segretario Comunale sarà esposto all'albo cimiteriale in occasione della commemorazione dei defunti e, possibilmente, per tutto l'anno successivo.
11. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con apposita ordinanza, sentito il parere del responsabile di zona dell'Azienda U.s.l. sezione di medicina legale e di igiene e sanità pubblica. Preferibilmente dovranno essere evitati i mesi estivi.

ART. 45 - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI GRATUITE E A PAGAMENTO

1. Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente quando i resti vengono successivamente collocati nell'ossario comune.
2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba private, in seguito ad esumazione ordinaria, la raccolta e la traslazione saranno a cura e spese del Comune, mentre la deposizione dei resti nell'ossario e la relativa concessione saranno a carico del richiedente in base alla tariffa vigente.
3. In caso di richiesta di estumulazione ordinaria nel period di vigenza della concessione del loculo, tutte le spese saranno a carico dei richiedenti.
4. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie su richiesta dei faminliari, sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa.

ART. 46 - TRASLAZIONI ALL'INTERNO DELLO STESSO CIMITERO

Nel caso in cui per esigenze motivate dell'Amministrazione, o per specifica richiesta motivata dei familiari, ovvero in caso di tumulazione in loculi provvisori, si debba ricorrere a traslazione prima della scadenza prevista dalla concessione, e non sia ammessa o possibile la riduzione a resti e la conseguente collocazione in un ossario, il feretro verrà traslato in altro loculo; la traslazione comporta una concessione integrativa alla precedente, con la quale saranno mantenute le stesse condizioni ed indicata la nuova collocazione.
Nel caso di traslazione d'ufficio tutte le spese sono a carico del Comune; nel caso di richiesta dei privati, le spese saranno a loro carico.

ART.47 - RESTI MORTALI

1. Le ossa che si rinvegono in occasione delle esumazioni e delle estumulazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del Cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassettine di zinco di spessore non inferiore a mm 0,66 e chiuse con saldatura, recante il nome e cognome del defunto.
2. I resti mortali possono essere avviati ad impianti di cremazione su richiesta dei congiunti, previa autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile. Dovrà pertanto essere fornita dettagliata informazione ai parenti.
3. Le sostanze ed i materiali che si rinvengono in occasione delle operazioni cimiteriali sopra citate dovranno essere smaltite nel rispetto delle normative vigenti.

ART. 48 - OGGETTI DA RECUPERARE

1. Qualora si presuma che nel corso di esumazione o estumulazione possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti all'ufficio competente.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al responsabile dell'ufficio che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

ART. 49 - DISPONIBILITA' DEI MATERIALI

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alle scadenze delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente di averne titolo entro 30 giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà al Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
3. Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare l'impiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purchè i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzar1i.
4. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purchè i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alle famiglia.
6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all' interno del cimitero, in altro luogo idoneo.

CAPO IV

CREMAZIONE

ART. 50 - OGGETTO

Si disciplina la cremazione, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nell'ambito dei principi di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) e della Legge Regione Toscana n. 29 del 31 Maggio 2004 e ss.mm.ii. (Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti). Richiama altresì le norme e direttive compatibili di cui al DPR 285/90 (ordinamento di polizia mo1tuaria), del DPR 254/03 in materia di smaltimento rifiuti, la Circ. MS 24/93 e Circ. MS n° 10/98;

A) Cremazione di cadaveri

1 La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dall'ufficiale di stato civile sulla base della volontà espressa dal defunto attraverso una delle seguenti modalità:
   a. disposizione testamentaria, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
   b. iscrizione, certificata dal presidente, ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, fatta in data successiva a quella dell 'iscrizione all 'associazione. L'iscrizione alla associazione di cui alla presente lettera vale anche contro il parere dei familiari per procedere alla cremazione del defunto.

2 In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà di cremare il defunto deve essere manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi. Per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.

3 Per coloro i quali al momento della morte risultino iscritti ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti, la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione, così come la certificazione della regolarità dell'iscrizione, fino al

momento del decesso.

4 Dovrà essere resa dichiarazione che il defunto non era portatore di protesi elettro alimentate o che le stesse sono state rimosse a cura e spese dei familiari.

5 Gli aventi titolo hanno facoltà di dichiarare la volontà di procedere alla cremazione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ·decesso .

6 L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se la richiesta non sia corredata dal certificato di necroscopia, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ai sensi della L. 130/01 art. 3 comma 1. lett. a). La dichiarazione resa, su carta libera, è consegnata all'Ufficiale di Stato Civile che si accerta della identità dei dichiaranti nei modi di legge o fatta pervenire allo stesso per via postale, telefax o per via telematica nelle forme consentite dalla legge. In caso di morte sospetta, segnalata ali'Autorità Giudiziaria, il certificato di necroscopia è integralmente sostituito dal nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, con la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

7 In presenza di volontà testamentaria di essere cremato, l'esecutore testamentario è tenuto, anche contro il volere dei familiari , a dar seguito alle disposizioni del defunto.

8 Per le ossa contenute in ossario comune è il Sindaco a disporre per la cremazione.

9 Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. Le urne da inumare devono essere di materiale biodegradabile.

B) Cremazione di resti mortali e di ossa

1. Le ossa ed i resti mortali inconsunti rinvenuti in occasione di esumazioni ordinarie dopo un periodo di 10 anni od estumulazioni dopo un periodo di *20* anni, possono essere avviati alla cremazione a richiesta degli aventi titolo, previa autorizzazione dell' Ufficiale di Stato Civile. Si definiscono resti mortali i risultati della incompleta scheletrizzazione per effetto di mummificazione , saponificazione, corificazione dei cadaveri, decorso il periodo di ordinaria inumazione o di ordinaria tumulazione , come da Circ. MS 10 del 31 luglio 1998 e DPR 254 del 15 luglio 2003. Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da esumazione ordinaria possono :

a) essere trasferiti in fossa di apposito campo di inumazione ;

b) essere avviati a cremazione.

2. Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da estumulazione ordinaria possono:

a) permanere nello stesso tumulo ;

b) essere avviati a cremazione.

3. Sull'esterno del contenitore degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi dovrà essere riportato nome, cognome, data di morte del defunto.

4. È consentito addizionare direttamente sugli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, nonché nell'immediato intorno del contenitore o del cofano, particolari sostanze biodegradanti capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione , saponificazione, o corificazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica. Il tempo di inumazione degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi è stabilito ordinariamente in:

a) 5 anni, nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti;

b) 2 anni, nel caso si presenti ricorso all'impiego di dette sostanze biodegradanti.

5. La cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e la destinazione delle relative ceneri è ammessa previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo , individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi.

6. In caso di comprovata insufficienza di sepolture nel cimitero, il Sindaco, sentita l'A.U.S.L territorialmente competente, dispone la cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, dopo aver preventivamente informato la cittadinanza con pubbliche affissioni:

a) delle circostanze rilevate;

b) del periodo di effettuazione della cremazione ;

c) del luogo di deposito temporaneo delle ceneri, anche ai fini della loro destinazione finale, a richiesta degli aventi titolo. Decorsi dodici mesi di deposito temporaneo le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

7. Per la cremazione di resti mortali inconsunti rinvenuti a seguito di esumazione od estumulazione ordinaria, non è necessaria la documentazione comprovante l'esclusione del sospetto di morte dovuta a reato .

10. L 'Ufficiale di stato civile, l'A.U.S.L., il gestore del cimitero, sono tenuti a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'articolo 410 del codice penale o di distruzione o dispersione delle ceneri previsto dall'articolo 411 del codice penale.

ART.51 - AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI

Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto o da chi può manifestarne la volontà, ai sensi della legge R.T. 29/04 art. 2 comma 1. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto o, in mancanza, dai soggetti di cui all'articolo 3, comma I, lettera d), della legge 130/2001.

La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; tale documento, consegnato in copia al soggetto affidatario, è conservato presso l'impianto di cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento che accompagnerà le ceneri.

Il trasporto delle ceneri deve essere espressamente autorizzato e non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria, ai sensi dell'art. 2 comma 3 della L.R.T. 29/2004

Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto indicato dal defunto. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile che ha autorizzato la cremazione. In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari (L.R. 29/04 art. 2, 4.). L'autodichiarazione è resa ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445" Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".

In caso di rinuncia all'affidamento e qualora non sia stata effettuata la dispersione, le ceneri sono conservate in appositi spazi cimiteriali di cui all'articolo 80, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria). Nei casi citati può essere disposta la tumulazione o l'inumazione dell'urna negli appositi spazi e manufatti posti all'interno del cimitero.

ART. 52 - MODALITA' DI CONSERVAZIONE DELLE CENERI

1. L'urna sigillata contenente le ceneri può essere:
   a) Tumulata:
      1. La tumulazione è effettuata solo in area cimiteriale e può avvenire in ossario individuale o collettivo, in sepoltura di famiglia, o loculo già concessionato anche in presenza di un feretro.
      2. La durata della tumulazione in ossari è prevista in 50 anni o frazioni annuali fino alla concorrenza di tale periodo
      3. La tumulazione in sepoltura di famiglia e loculi è per il periodo concessorio residuo.

   b) Inumata in area cimiteriale:

L'inumazione è effettuata solo in area cimiteriale ed è destinata ad una lenta dispersione delle ceneri.
La durata dell'inumazione è prevista in 5 anni, rinnovabile per frazioni annuali fino alla durata massima di 10 anni;

le fosse per l'inumazione delle urne cinerarie devono avere dimensioni minime di m.0,30 sia di lunghezza sia di larghezza, fra loro separate da spazi di larghezza non inferiore a m. 0,25. E' d'obbligo uno strato minimo di terreno di m. 0,30 tra l'urna ed il piano di campagna del campo.
Ogni fossa di inumazione di urne cinerarie deve essere contraddistinta da una targa in materiale lapideo con indicazione del nome, cognome, della data di nascita e di morte del defunto, nonché un identificativo numerico progressivo di fila e fossa.
L'urna cineraria destinata alla inumazione deve essere di materiale biodegradabile in modo da assicurare la dispersione delle ceneri entro il periodo di inumazione.
Il servizio di inumazione delle ceneri, la fornitura del cippo comprensivo di targhetta è effettuato dal Comune, previo pagamento della relativa tariffa.

   c) consegnata al soggetto affidatario di cui all'articolo 51 precedente.

ART. 53 - LUOGHI DI DISPERSIONE DELLE CENERI E TARIFFA

1. La dispersione delle ceneri è consentita nei seguenti luoghi:
   a) Nel cinerario comune di cui all'articolo 80, comma 6, del d.p.r. 285/1990;
   b) in montagna, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi;
   c) in mare, ad oltre mezzo miglio dalla costa;
   d) nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva;
   e) nei fiumi;
   f) in aree naturali, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi
   g) in aree private
   h) nell'area a ciò destinata posta all'interno del cimitero comunale
   i) nelle aree appositamente individuate dalla Giunta Comunale;

2. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30

aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

3. La dispersione in aree private, al di fuori dei centri abitati, deve avvenire all'aperto con il consenso dei proprietari e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

4. La dispersione in mare, nei laghi, nei fiumi ed altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti.

5. La tariffa da corrispondere una tantum per la dispersione delle ceneri sarà determinata dalla G.C.

ART. 54 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

La violazione delle disposizioni contenute al precedente articolo 61) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

ART. 55 - SENSO COMUNITARIO DELLA MORTE

Affinché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario, secondo quanto disposto all'articolo 2, e nel caso di dispersione delle ceneri, per volontà del defunto, espressa attraverso una delle modalità di cui alla legge RT 29/4, può essere realizzata nel cimitero apposita targa, individuale, che riporta i dati anagrafici del defunto che sarà a carico dell'affidatario dell'urna. La permanenza della targa è prevista in 5 anni, rinnovabili in frazioni annuali, fino ad un massimo di 10 anni.
Saranno consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri.

ART. 56 - REGISTRI CIMITERIALI

Deve essere predisposto apposito Registro nel quale deve essere evidenziato:

a) l'affidatario con descrizione del luogo di residenza e dove verrà tenuta l'urna cineraria con le descrizioni anagrafiche del richiedente, oltre che ai dati del defunto cremato;
b) il luogo di dispersione delle ceneri

I dati di tale registro dovranno essere comunicati alla Regione Toscana per le competenze ad essa spettanti.

ART. 57 - PROCEDURA

I) procedura per la concessione dell'autorizzazione all'affidamento delle ceneri:
Presentazione di un'istanza da parte del soggetto individuato in vita dal de cuius per l'affidamento delle proprie ceneri, ai sensi della L.R. 29/04 nella quale si dichiari la volontà del defunto stesso all'affidamento di tali ceneri.
Nella istanza dovranno essere indicati:

a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente;
b) la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
c) il luogo di conservazione e la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
d) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
e) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso in cui il soggetto affidatario non intendesse più conservarla;
f) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
g) l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri.
h) Tutte le istanze e le relative autorizzazioni sono in marca da bollo

2) procedura per la concessione dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri, ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale Toscana n. 29 del 31 Maggio 2004 come sotto indicata:

Presentazione di un'istanza da parte del soggetto individuato in vita dal de cuius per effettuare la dispersione delle proprie ceneri, ai sensi della L.R. 29/04.
Nella istanza dovranno essere indicati:

a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente ai sensi dell'art. 2 comma 1) della Legge Regionale Toscana n. 29 del 31 Maggio 2004;
b) i dati anagrafici del defunto di cui si vuole disperdere le ceneri e l'indicazione se il defunto è da cremare, se è stato cremato, quando e dove;
b) la dichiarazione del luogo ove disperdere le ceneri ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale Toscana n. 29 del 31

Maggio 2004, nonché una dichiarazione nella quale viene indicato dove l'urna cineraria vuota viene conservata, le modalità di smaltimento nel caso in cui non sia consegnata al cimitero che provvederà allo smaltimento nel rispetto della normativa vigente.
c) l'Autorizzazione dell'Ente e/o proprietario del luogo ove vengono disperse le ceneri;
d) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza
e) Tutte le istanze e le relative autorizzazioni sono in marca da bollo

CAPO V

GESTIONE DEI CIMITERI

ART. 58 - ORARIO

Il Cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco.
L' entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
La visita al Cimitero fuori orario è subordinata al permesso del responsabile dell'ufficio, da rilasciarsi per comprovati motivi.

ART. 59 - DISCIPLINA DELL' INGRESSO

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi

2. E' vietato **l'ingresso:**
a) alle persone munite di cesti o di involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode, o dall' ufficio, al momento dell'ingresso;
b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
c) a coloro che intendono svolgere all' interno del cimitero attività di questua, o che offrono servizi o vendono oggetti;
d) ai fanciulli di età inferiore agli anni 10 quando non siano accompagnati da adulti

E' possibile portare con sè piccoli animali da compagnia, tenuti in trasportino.

3. Per motivi di salute od età il Responsabile dell' ufficio tecnico può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, secondo i criteri fissati con ordinanza del Sindaco.

ART. 60 - DIVIETI SPECIALI

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
- tenere contegno chiassoso,
- cantare, parlare ad alta voce; entrare con biciclette motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- introdurre oggetti irriverenti;
- rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori ,
- accumulare neve sui tumuli;
- portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile dell' ufficio; per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche I' assenso dei familiari interessati;
- eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari; turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d' uso;
- assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dell' ufficio;
- qualsiasi attività commerciale.

2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati

3. Chiunque tenesse nell ' interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale diffidato ad uscire immediatamente

e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito ali' autorità giudiziaria.

ART.61 - RITI FUNEBRI

1. Nell' interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al responsabile dell' ufficio.

ART. 62 - EPIGRAFI, MONUMENTI, ORNAMENTI SULLE TOMBE NEI CAMPI COMUNI

1. Sulle tombe nei campi a terra possono essere lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile dell' ufficio tecnico in relazione al carattere del Cimitero. Ogni epigrafe o sua modifica od aggiunta, deve essere approvata dal Responsabile dell' ufficio tecnico e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto, anche sommario della lapide e delle opere.
2. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purchè il testo presentato contenga la traduzione in italiano, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di plurilinguismo .
3. Vengono rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.

ART. 63 - FIORI E PIANTE ORNAMENTALI

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorchè i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorevole trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale comunale li farà togliere o sradicare, o vi provvederà direttamente, e curerà la loro distruzione.
2. In tutti i cimiteri, avrà luogo periodica falciatura con successiva eliminazione delle erbe.

ART. 64 - MATERIALI ORNAMENTALI

1. Dai cimiteri saranno tolti d' ufficio i monumenti , le lapidi, i copritomba, ecc..., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. il Responsabile dell' ufficio tecnico disporrà il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc...., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibili la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all' estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi .
3. I provvedimenti dell' ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata ali ' ingresso del cimitero o ali'Albo comunale per un mese, perché siano ripristinate la condizioni di buona manutenzione e decoro.
4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all' art. 49 in quanto applicabili .

TITOLO III

CAPO I

CONCESSIONI - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

ART. 65 - SEPOLTURE PRIVATE

1. Per le sepolture private è concesso, l' uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività (c.d. cappelle), o per inumazione individuale.
3. Le concessioni in uso di manufatti costruiti dal Comune riguardano:
a) sepolture individuali (loculi, tomba privilegiata individuale, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, ecc...)
b) sepolture per famiglie e collettività (tomba privilegiata doppia.)
4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
5. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal DPR 10 settembre 1990 n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le imumazioni ed esumazioni.
6. Il diritto dell' uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa , a tempo determinato revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

7. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d' uso

10. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero dei posti salma concessi o realizzabili;
- la durata e costo;
- la/e persona/e o, nel caso di Enti o collettività il legale rappresentante pro - tempore, i concessionari/e;
- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione
- l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d' uso in riferimento all' avvenuta corresponsione della tariffa prevista
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

ART. 66 - DURATA DELLE CONCESSIONI DELLE SEPOLTURE PRIVATE

I. Tali concessioni sono a tempo determinato.

2. La durata è fissata:

a) In 99 anni per manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e/o collettività (c.d. cappelle)

b) In 50 anni per gli ossarietti individuali e le nicchie cinerarie individuali

c) In 40 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali o doppie, salvo quanto previsto dal successivo 5° comma.

d) In 10 anni per le inumazioni a terra.

3. A richiesta degli interessati per le tumulazioni è consentito il rinnovo per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento del canone di concessione di cui alla tariffa vigente; non è previsto rinnovo per le inumazioni.

4. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data della regolarizzazione contabile.

5. All 'atto dell' assegnazione del posto - salma individuale, gli interessati potranno avere una concessione temporanea per la durata minima di 20 anni se trattasi di loculo; allo scadere di tale termine, e dietro pagamento della tariffa stabilita, di prolungamento della concessione fino a quanto indicato dall'art. 2 lettera c.

ART. 67 - MODALITA' DI CONCESSIONE

1. La sepoltura individuale privata di cui al 4° comma lettera a) dell' art. 74, può concedersi solo in presenza della salma o ceneri per i loculi e le poste individuali ; dei resti o ceneri per gli ossarietti, delle ceneri per le nicchie e le urne.
2. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma non può essere trasferita a terzi, ma soltanto retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente Regolamento.
3. La concessione può essere effettuata, in via eccezionale ed in deroga al primo comma con modalità e tempistiche stabilite dalla Giunta Comunale, a favore di quel richiedente residente nel territorio comunale in possesso di entrambi seguenti requisiti:
   - che sia coniuge superstite del defunto
   - che sia di età superiore ai 75 anni
4. La concessione di aree e di manufatti ad uso sepoltura per famiglie e collettività, di cui all'art. 74, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.

ART. 68 - USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE E CAPPELLE

1. Salvo quanto già previsto dall' art. 59, il diritto d' uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all' ente concessionario (corporazioni, istituto, ecc) fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

2. ai fini dell' applicazione sia del 1° che del 2° comma dell' art. 93 del DPR 10/09/1990 n. 285 la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e discendenti in linea retta e collaterali , ampliata agli affini, fino al 6° grado.

3. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore del sepolcro, all' atto dell' ottenimento della concessione.

4. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con apposita dichiarazione, nella forma dell' istanza con sottoscrizione autenticata ai sensi della legge 4 gennaio 1969 n. 15, da presentare all' ufficio che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, darà il nullaosta.

5. I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata , con la stessa procedura di cui al 4° comma.

6. L' eventuale condizione di particolare benemerenza nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione, nella forma dell' istanza con sottoscrizione autenticata ai ai sensi della legge 4 gennaio 1986 n. 15, del fondatore del sepolcro depositata presso il servizio di polizia mortuaria almeno 5 anni prima del decesso della persona per cui è richiesta la sepoltura che potrà avvenire comunque previo assenso dei titolari della concessione .

7. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all ' uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare

della concessione in uno dei modi sovraesposti.
8. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d' uso che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
9. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell' atto concessorio e del presente Regolamento , senza alcun diritto a che siano rispettate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

ART. 69 - MANUTENZIONE

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite o installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario , nonché l'esecuzione di opere e restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
2. Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra (loculi in blocchi), il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti. Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente :
   - o le parti decorative costruite o installate dai concessionari
   - o gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari
   - o l'ordinaria pulizia, o gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

ART. 70 - COSTRUZIONE DELL' OPERA - TERMINI

1. Le concessioni in uso di aree per la destinazioni di cui al secondo ~~e terzo~~ comma dell' art. 74, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all' art. 81 ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.
2. Qualora l 'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell' area stessa. Per motivi da valutare dal Sindaco, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di sei mesi.

CAPO Il

DIVISIONE - SUBENTRI - RINUNCE

ART. 71 - DIVISIONE - SUBENTRI

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione all'art . 1 comma 1 lett. i del DPR 445/2000; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale per sé e i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali .
4. Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti , servizi informatici.
5. La divisione, l 'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d' uso .
6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di una unica concessione cimiteriale possono regolare i loro rapporti interni ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
7. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell' art. 68 sono tenuti a darne comunicazione all' ufficio comunale entro 12 mesi dalla data del decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
8. L' aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dall' ufficio esclusivamente nei confronti delle persone indicate dall' art 77, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.
9. La famiglia viene a estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell' art 76, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo di ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

10. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di presa d' atto della decadenza della concessione.

ART.72 - RINUNCIA A CONCESSIONE A TEMPO DETERMINATO

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di "N" anni quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede. In tal caso, spetterà al concessionario o gli aventi titolo alla concessione rinuncianti, il rimborso di una somma pari a quanto stabilito da apposita delibera dell'organo Comunale.

ART. 73 - RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE LIBERE

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza quando:
a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione.
b) l' area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

ART. 74 - RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE CON PARZIALE o TOTALE COSTRUZIONE

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui al 2° comma dell' art. 75, salvo i casi di decadenza, quando:
   a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
   b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.
2. Nei casi di cui alla lettera a) la rinuncia è soggetta alla condizione del complete ripristino dell'area.

ART. 75 - RINUNCIA A CONCESSIONE DI MANUFATTI DI DURATA PERPETUA

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione d'uso di manufatti costruiti dal Comune di cui al 4° comma dell'art.74 a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

CAPO III

REVOCA, DECADENZA. ESTINZIONE

ART. 76 - REVOCA

1. Salvo quanto previsto dall' art 92 secondo comma, del DPR 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del Cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 40 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall' Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all' Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

ART.77 - DECADENZA

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
   a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
   b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione;
   c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d' uso della sepoltura previsto all' art. 77, penultimo comma
   d) quando per inosservanza della prescrizione di cui all' art.79 non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
   e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 69;

f) quando vi sia inadempienza di ogni altro obbligo previsto nell' atto di concessione.

2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) e f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

3. In caso di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all' Albo comunale e a quello del Cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del responsabile dell' ufficio.

ART. 78 - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI LA DECADENZA

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
2. Dopodichè il Sindaco disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

ART. 79 - ESTINZIONE

1. La concessioni si estinguono o per decorso del termine previsto nell' atto di concessione ai sensi del precedente art. 77 senza che entro il termine ~~perentorio~~ di 90 giorni antecedenti la scadenza sia stata presentata domanda di rinnovo della concessione, ove ammessa, ovvero con la soppressione del Cimitero salvo, in quest' ultimo caso, quanto disposto nell' art. 98 del DPR 10 settembre 1990, n. 285.
2. Prima della decadenza del termine della concessione di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazione e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento degli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell' ossario comune o nel cinerario comune. In caso di impossibilità a contattare le persone interessate l'ufficio si farà carico di predisporre avviso sulla sepoltura almeno 60 giorni prima.

TITOLO IV

CAPO I

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

ART. 80 - ACCESSO AL CIMITERO

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera dei privati imprenditori, a loro scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Comune da rilasciarsi dietro domanda corredata, del certificato di iscrizione alla competente categoria professionale, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare.
3. L'autorizzazione da rilasciarsi ai privati imprenditori è subordinata alla stipula di polizza, assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o persone, che potessero verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono fissati dal Comune.
4. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc , e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà il permesso del Responsabile dell ' ufficio competente.
5. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
6. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 68 e 69 in quanto compatibili.

ART. 81 - AUTORIZZAZIONI E PERMESSI DI COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE E COLLOCAZIONE DI RICORDI FUNEBRI

1. I singoli progetti di sepolture private debbono essere approvati dal Sindaco, su conforme parere del Coordinatore Sanitario dell'Azienda U.S.L. e previa acquisizione di tutti i nulla-osta e/o pareri necessari sotto il profilo edilizio, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del DPR 10 settembre 1990, n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possano essere accolte nel sepolcro.
3. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
4. La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell ' area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
5. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del competente ufficio

comunale.

6. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d' opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

7. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione lavori.

8. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla e restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile dell' ufficio competente.

11. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, internamente, lapidi , ricordi, e similari.

ART. 82 - RESPONSABILITA' – POLIZZA FIDEJUSSORIA

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono affidati i lavori.
2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all ' articolo precedente sono subordinati alla presentazione di idonea polizza fidejussoria, a gararizia della corretta esecuzione delle opere del risarcimento di eventuali danni.

ART.83 - RECINZIONE AREE - MATERIALI DI SCAVO

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recintare a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose o personale in servizio.

2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile d' ufficio.

3. I materiali di scavo o di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall' Ufficio; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

ART. 84 - INTRODUZIONE E DEPOSITO DI MATERIALI

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal responsabile dell' ufficio tecnico comunale.

2. . E' vietato attivare sull' area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

3. Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc....

ART. 85 - ORARIO DI LAVORO

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile dell' ufficio tecnico comunale.

2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal Responsabile dell'ufficio sopra individuato.

ART. 86 - SOSPENSIONE DEI LAVORI IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI E CELEBRAZIONE DI FUNERALI IN GENERE

In occasione della giornata di Commemorazione dei Defunti, e comunque in occasione della celebrazione di funeral nel Cimitero, le imprese devono sospendere tutti i lavori e provvedere alla sistemazione dei materiali.

ART. 87 - VIGILANZA

1. Il Responsabile dell 'ufficio tecnico comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimento previsti dalla legge.

2. L' Ufficio tecnico comunale acquisisce, a lavori ultimati, il certificate di regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari.

ART. 88 - OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE DEI CIMITERI

1. Il personale comunale dei cimiteri è tenuto all' osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso ai cimiteri.

2. Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:
   a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
   b) a mantenere un abbigliamento dign itoso e consono alla caratteristica del luogo;
   c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;

3 . Al personale suddetto è vietato:

a) eseguire all' interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto dei privati, sia ali' interno del!' orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia ali' interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

4 . Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

CAPO II

IMPRESE POMPE FUNEBRI

ART. 89 - FUNZIONI - LICENZA

1 Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:

- svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
- fornire feretri e gli accessori relativi;
- occuparsi della salma;
- effettuare iltrasporto di salme in o da altri comuni

2 Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui ali' art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e ss.mm. e ii. saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri a1ticoli funerari e, qualora, esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa di autofunebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal DPR 10 settembre 1990 n. 285.

ART. 90 - DIVIETI

1. E' fatto divieto alle imprese di pompe funebri:

a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione ali' interno dei luoghi di cura e di degenza;
b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario ad esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
e) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
d) di esporre a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività;

TITOLO V

CAPO I

DISPOSIZIONI VARIE

ART. 91 - ASSEGNAZIONE GRATUITA DI SEPOLTURA A CITTADINI ILLUSTRI O BENEMERITI

All' interno del Cimitero comunale può essere riservata apposita zona detta "degli uomini illustri" ove il Sindaco potrà disporre l 'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri, o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

ART.92 – REGISTRO DELLE SEPOLTURE

Presso l'ufficio tecnico comunale è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, ~~denominato mappa~~, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

Il registro è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al cimitero del Comune.

Ad ogni posizione in registro corrisponde un numero o sigla che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni campo o blocco di loculi .

ART. 93 - ANNOTAZIONI IN REGISTRO

1. Nel Registro viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

2. Il Registro deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

a) generalità del defunto o dei defunti
b) il numero d' ordine del!' autorizzazione al seppellimento;
c) La struttura schematica della sepoltura con l' indicazione della collocazione delle salme;
d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
e) gli estremi del titolo costitutivo;
f) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
g) la natura e la durata della concessione;
h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione delle salme, resti o ceneri della sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

ART. 94 - SCHEDARIO DEI DEFUNTI

1. Viene istituito Io schedario dei defunti, con il compito di costituire l' anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. . L'ufficio sulla scorta del registro di cui ali' art. 102, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimiteri e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
3. In ogni scheda saranno riportati:
a) le generalità del defunto;
b) il numero della sepoltura, di cui ali' ultimo comma dell' art 101.

ART. 95 - SCADENZARIO DELLE CONCESSIONI

I. Viene istituito lo scadenzario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il responsabile dell' ufficio predispone entro la fine di ogni anno l' elenco, delle concessioni in scadenza.

CAPO II

DISPOSIZIONI FINALI

ART.96 - ABROGAZIONE DELLE NORME PRESISTENTI

1. Sono abrogate tutte le disposizioni comunali vigenti in contrasto o incompatibili con quelle del presente regolamento.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicheranno le norme di legge.

ART.97 - ENTRATA IN VIGORE E INSERIMENTO NELLA RACCOLTA DEI REGOLAMENTI COMUNALI

1. Il presente regolamento entra in vigore in conformità alle disposizioni dell'art. 7 dello Statuto Comunale
2. L'ufficio Segreteria provvederà ad inserire il presente regolamento nella raccolta dei regolamenti comunali.

ART.98 - NORMA TRANSITORIA

Il regolamento si intende automaticamente aggiornato alle disposizioni di legge future purché non in contrasto con lo stesso.